

Il Regno di Sicilia in età normanna e sveva

Forme e organizzazioni della cultura e della politica

a cura di
Pietro Colletta, Teofilo De Angelis,
Fulvio Delle Donne



Mondi Mediterranei

Direzione scientifica e Comitato redazionale

La *Direzione scientifica* di *Mondi Mediterranei* è composta da un *Comitato di valutazione scientifica* e da un *Comitato internazionale di garanti*, i quali valutano e controllano preventivamente la qualità delle pubblicazioni.

Del *Comitato di valutazione scientifica* fanno parte i docenti che compongono il Collegio del Dottorato di ricerca in “Storia, Culture e Saperi dell’Europa mediterranea dall’Antichità all’Età contemporanea” del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università della Basilicata: coordinatori ne sono Michele Bandini, Fulvio Delle Donne, Maurizio Martirano, Francesco Panarelli.

Il *Comitato internazionale di garanti* è composto da: Eugenio Amato (Univ. di Nantes); Luciano Canfora (Univ. di Bari); Pietro Corrao (Univ. di Palermo); Antonino De Francesco (Univ. di Milano); Pierre Girard (Univ. Jean Moulin Lyon 3); Benoît Grévin (CNRS-EHESS, Paris); Edoardo Massimilla (Univ. di Napoli Federico II).

Il *Comitato redazionale* è composto dai dottorandi e dottori di ricerca del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Basilicata: per questo volume è stato coordinato da Cristiano Amendola.

Tutti i testi pubblicati sono vagliati, secondo le modalità del “doppio cieco” (*double blind peer review*), da non meno di due lettori individuati nell’ambito di un’ampia cerchia internazionale di specialisti.

In copertina: Bibliothèque national de France, ms. fr. 12400, c. 2r. Traduzione francese del *De arte venandi cum avibus* di Federico II, eseguita per ordine di Jean II signore di Dampierre e di Saint Dizier (sec. XIV in.): particolare del capoleggera dell’*incipit*, che raffigura Federico II. Immagine disponibile per uso non commerciale sul sito della Bibliothèque national de France (<https://archivesetmanuscrits.bnf.fr>).

Il Regno di Sicilia in età normanna e sveva

Forme e organizzazioni della cultura e della politica

a cura di

Pietro Colletta, Teofilo De Angelis,
Fulvio Delle Donne



Basilicata University Press

Il Regno di Sicilia in età normanna e sveva : forme e organizzazioni della cultura e della politica / a cura di Pietro Colletta, Teofilo De Angelis, Fulvio Delle Donne. – Potenza : BUP - Basilicata University Press, 2021. – 388 p. ; 24 cm. – (Mondi Mediterranei ; 6)

ISSN: 2704-7423

ISBN: 978-88-31309-11-0

945.704 CDD-23

© 2021 BUP - Basilicata University Press

Università degli Studi della Basilicata

Biblioteca Centrale di Ateneo

Via Nazario Sauro 85

I - 85100 Potenza

<https://bup.unibas.it>

Published in Italy

Prima edizione: maggio 2021

Gli E-Book della BUP sono pubblicati con licenza

Creative Commons Attribution 4.0 International

SOMMARIO

- Pietro Colletta, Teofilo De Angelis, Fulvio Delle Donne, *Premessa. Politica e politiche culturali nell'età normanna e sveva* 7

Organizzazione e strategie della cultura

- Jean-Marie Martin, *Culture e tipi di formazione nel Mezzogiorno prima dell'Università* 17

- Fulvio Delle Donne, *L'organizzazione dello Studium di Napoli e la nobiltà del sapere* 37

- Pietro Colletta, *Genesi e tradizione del mito di Guglielmo II «re buono» (sec. XII-XIV)* 49

- Teofilo De Angelis, *La cultura medica e le acque termali flegree tra XII e XIII secolo: la testimonianza di Pietro da Eboli* 109

- Armando Bisanti, *Orgoglio poetico e lode del sovrano nei carmina di Enrico di Avranches per Federico II* 125

- Clara Fossati, *Cronaca di una battaglia mancata: Genova e Federico II nel carme di Ursone da Sestri* 173

- Martina Pavoni, «Per agros amoenos et prata florentia». *Cultura epistolare e consolazione retorica in Pietro da Prezza* 187

- Mirko Vagnoni, *Federico II e la messa in scena del corpo regio in immagine* 203

Organizzazione e strategie della politica

- Horst Enzensberger, *Tra cancelleria e Magna Curia. L'assetto politico-amministrativo del Regno di Sicilia* 221

Edoardo D'Angelo, <i>Il De rebus circa regni Siciliae curiam gestis dello pseudo-Ugo Falcando: prosopografia e politica dell'età normanna</i>	235
Francesco Panarelli, <i>Ancora sullo pseudo Falcando e l'Epistola ad Petrum</i>	243
Marino Zabbia, <i>Memorie mutevoli. Federico II nelle cronache genovesi (secc. XIII-XV)</i>	261
Erasmus Merendino, <i>La politica orientale di Federico II</i>	275
Rodney Lokaj, <i>Clare the Epistolographer against Church and Empire stupenda paupertas vs stupor mundi</i>	287
Walter Koller, <i>Manfredi e l'arte della guerra</i>	339
Daniela Patti, <i>"Luoghi forti" nel territorio ennese in età medievale. Organizzazione del territorio, strategie difensive e politico-culturali nella Sicilia medievale</i>	365

PIETRO COLLETTA

*Genesi e tradizione del mito di
Guglielmo II «re buono» (secc. XII-XIV)*

Premessa

Le riflessioni che si proporranno in questo contributo sono scaturite dalla constatazione che nelle fonti cronachistiche e documentarie siciliane della fine del Duecento e del Trecento ricorre ripetutamente il riferimento a Guglielmo II d'Altavilla come al re buono e giusto di un passato lontano, un tempo non ben definito, ma evocato alla stregua di un'età dell'oro della monarchia siciliana. Assai più incerto, ambiguo e contraddittorio, al confronto, appare il ricordo di Federico II Hohenstaufen. Solo pochi decenni dopo la sua morte, nella Sicilia del 1282, non sembra esservi più quasi nessuna memoria della straordinaria personalità dello Svevo, l'imperatore che aveva inciso profondamente nelle vicende dei suoi tempi e aveva acceso anche la fantasia dei contemporanei, i quali avevano visto in lui l'incarnazione del bene o del male. Nessuna traccia sembra essere rimasta, nei testi trecenteschi prodotti in Sicilia, neppure del suo scontro titanico col papato e delle elaborazioni teoriche e retoriche più ardite della sua cancelleria, tese ad affermare la sacralità della maestà imperiale e la sua superiorità su ogni altro potere terreno. Questo oblio, peraltro, appare tanto più sorprendente, in quanto la dinastia aragonese ascesa al trono siciliano dopo la rivolta del Vespro non poteva che presentarsi come erede di quella sveva, giacché era nella discendenza dagli Svevi (attraverso Costanza, la figlia di Manfredi e moglie di Pietro III d'Aragona) che trovava l'argomento di legittimazione più valido sul piano giuridico.

Nelle pagine che seguono, pertanto, si prenderanno in considerazione le testimonianze più significative della genesi e dell'affermazione del mito del 'buon re' Guglielmo, cercando di

porle in relazione, infine, con la parallela scomparsa di una memoria sveva e di una qualsivoglia immagine di rilievo di Federico II, fosse essa un'immagine documentata o leggendaria, storicamente fondata o ideologicamente deformata. Come mai proprio la Sicilia non sembra partecipare a quel lungo e complesso processo di mitizzazione della figura di Federico II, in direzione messianica per un verso, demoniaca per l'altro, che aveva avuto avvio già durante la sua vita? E come mai nell'isola è vivo e si tramanda invece il mito di Guglielmo II? Le due circostanze sono tra loro connesse? Per tentare di rispondere a queste domande è opportuno partire dall'immagine di Guglielmo II nella storiografia di età normanna e sveva, per volgere poi l'attenzione a testi, prevalentemente di carattere giuridico e documentario, di età sveva e angioino-aragonese.

Genesis letteraria del mito di Guglielmo II, re bello, buono, pacifico e giusto

Punto di partenza di questo nostro percorso tra le fonti non può che essere il noto passo dello pseudo Ugo Falcando, in cui si ricorda la bellezza straordinaria di Guglielmo II al momento della successione al trono¹. Dopo tre giorni di lutto pubblico per la morte del padre Guglielmo I, il giovane sovrano, non ancora quattordicenne, si mostrò alla cittadinanza, per le vie di Palermo, in una di quelle cavalcate solenni che erano vere e proprie cerimonie laiche di legittimazione, nelle quali l'esibizione della regalità era finalizzata a suscitare l'ammirazione dei sudditi e ad ottenerne così il consenso²:

¹ A commento di questo passo e, più in generale, sulla bellezza del re come qualità politica, cfr. le osservazioni di G.M. Cantarella, *La Sicilia e i Normanni. Le fonti del mito*, Bologna 1988, pp. 86-89; Id., *Principi e corti. L'Europa del XII secolo*, Torino 1997, pp. 33-37; Id., *Qualche idea sulla sacralità regale alla luce delle recenti ricerche: itinerari e interrogativi*, «Studi Medievali», s. III, 44 (2003), pp. 921 ss.; Id., *Bellezza maschile*, in *Enciclopedia del Medioevo*, Milano 2007, p. 192; Id., *Il pallottoliere della regalità: il perfetto re della Sicilia normanna*, in *Dentro e fuori la Sicilia. Studi di storia per Vincenzo D'Alessandro*, Roma 2011, pp. 29-44.

² Sul valore simbolico e politico delle cavalcate regie e su questo episodio specificamente, cfr. P. Corsi, *Le celebrazioni laiche*, in *Strumenti, tempi e luoghi di comunicazione nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle undecime

At ubi dies transierunt luctui publico deputati, Willelmus, qui iam fere quartum decimum annum etatis attigerat, sub ingenti plebis gaudio rex creatus, per urbem sollempniter equitavit. Qui cum pulcherrimus esset, ea tamen die, nescio quo pacto, pulchrior apprensus et augustiorem quamdam in uultu preferens uenustatem, adeo gratiam et fauorem omnium promeruit, ut etiam hii qui patrem eius atrociter oderant neque putarentur fidem unquam eius heredibus seruaturi, dicerent humanitatis eum terminos transgressurum, qui aduersus puerum hunc aliquid impie moliretur. Sufficere enim malorum auctorem sublatum esse de medio, nec innocenti debere puero patris tyrannidem imputari. Erat autem eius puer pulcritudinis, quae facilius quidem parem excludere uideretur, quam superiorem admittere.

E quando furono passati i giorni del lutto pubblico, Guglielmo, che aveva quasi quattordici anni, nominato re nella gioia immensa del popolo, fece una solenne cavalcata per le strade della città. Era già bellissimo, ma quel giorno – non so perché – sembrava ancora più bello, e mostrava sul volto una leggiadria veramente nobile, e si guadagnò in questo modo a tal punto la simpatia di tutti, che anche coloro che avevano odiato a morte suo padre e che si pensava non sarebbero mai stati fedeli verso i suoi eredi, dicevano invece che si sarebbe comportato in maniera disumana chi avesse macchinato qualcosa di malvagio contro quel ragazzo. Che bastava infatti aver tolto di mezzo l'origine del male, e che non si doveva imputare a un ragazzo innocente la tirannia del padre. Il figlio era infatti di una bellezza tale, che era più facile escluderne una uguale che ammetterne una superiore³.

L'anonimo autore noto sotto il nome di Ugo Falcando, chiunque egli sia⁴, è un grande scrittore e non usa le parole a

giornate normanno-sveve (Bari, 26-29 ottobre 1993), cur. G. Musca e V. Sivo, Bari 1995, pp. 187-230 (cfr. pp. 204-206).

³ Pseudo Ugo Falcando, *De rebus circa regni Siciliae curiam gestis. Epistola ad Petrum de desolatione Siciliae*, ed., trad. e comm. a cura di E. D'Angelo, Firenze 2014 (ENTMI, 36; RIS³, 2), pp. 196-197, parr. 30.12-30.14.

⁴ Dopo le numerose ipotesi del passato, alcune delle quali anche prive di fondamento, la questione è stata affrontata con argomenti convincenti da E. D'Angelo, *Intellettuali tra Normandia e Sicilia (per un identikit letterario del cosiddetto Ugo Falcando)*, in *Cultura cittadina e documentazione. Formazione e circolazione di modelli*, cur. A.L. Trombetti Budriesi, Bologna 2009, pp. 325-349, il quale ha proposto l'identificazione dello pseudo Falcando con Guglielmo di Blois. In seguito R. Köhn, *Noch einmal zur Identität des Hugo Falcandus*, «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 67 (2011), pp. 498-541, è tornato sul nome di Ugo Foucaut, abate di Saint-

caso. È particolarmente significativa, dunque, la sua insistenza sulla bellezza del re fanciullo, che secondo lui era *pulcherrimus*, ma quel giorno addirittura *pulchrior*. La bellezza del volto di Guglielmo II è espressione di nobiltà («augustiozem quamdam in uultu preferens uenustatem») e attestazione di innocenza («innocenti [...] puer»). E questa sua bellezza innocente riesce a conquistare anche coloro che avevano odiato profondamente suo padre, il tiranno, e che pertanto era presumibile che avrebbero odiato anche lui, se solo avessero visto in lui il successore del tiranno. Ma ciò non accade perché la sua bellezza lo dichiara nobile e lo mostra fanciullo innocente: lo mostra re dunque, e non tiranno, e lo fa acclamare con giubilo dal popolo («sub ingenti plebis gaudio rex creatus»). La bellezza del re, sembra dire l'autore, ha la capacità di trasformare l'odio in amore.

Non pago di avere raccontato questo “miracolo politico”, lo pseudo Falcando, nell'ultimo periodo, torna ancora una volta a ribadire e a sottolineare che la bellezza di questo re-fanciullo non ha eguali. Perché tanta insistenza? Verosimilmente perché l'autore di questa narrazione non amava Guglielmo II, anzi era fra quelli che avevano odiato suo padre e che odiavano anche lui e i suoi favoriti. Potrebbe sembrare un paradosso, ma non è un'ipotesi peregrina: è lo stesso autore a dichiarare questa sua posizione, in un passo precedente nel quale racconta la scomparsa prematura del duca Ruggero, fratello maggiore di Guglielmo e primo erede al trono. In quel caso il confronto proposto tra i due fratelli è impietoso e la condanna del minore, il futuro re, è esplicita e senza appelli:

Verum haec insula, ne tyrannis quandoque careat, eam sibi circa regum filios consuetudinem uindicauit, ut morti meliores primum obiciat, eos sibi reges constituens, per quos in ea perpetuae possit tyrannidis priuilegium conseruari. Sic olim Rogerium, ducem Apuliae, unicae benignitatis ac dulcedinis uirum, prematura morte sustulit, ut Willelmo regandi non deesset occasio, qui quantum eius frater prudentiam et mansuetudinem auide fuerat amplexatus, tantum crudelitati studuit et ineptiae deseruire. Sic et nunc, Rogerio duce sublato, Willelmum distulit, ut regnaret; quos eo-

Denis, già in precedenza suggerito da altri studiosi, mentre D'Angelo, pur non escludendo del tutto questa seconda possibilità, ha ribadito come più fondata la sua ipotesi di Guglielmo di Blois, nell'introduzione alla sua edizione critica (cfr. la nota precedente), alle pp. 27-31.

rum secuturos uestigia, quorum nomina sortiti fuerant, nemo, qui utrumque nouerit, ignorabit.

Ma in verità quest'isola, per non restare mai priva di tiranni, si è attribuita questo modo di comportarsi rispetto ai figli dei re, e cioè il far morire per primi sempre i migliori, in modo da prendersi poi come re quelli che le garantiscono il privilegio di continuare la tirannide. Così tempo prima aveva fatto morire prematuramente il duca di Puglia Ruggero, un uomo di bontà e dolcezza uniche, perché non mancasse il modo di regnare a Guglielmo il quale, quanto il fratello fu deciso amante della saggezza e della mansuetudine, tanto si adoperò in crudeltà ed inettitudine. Così anche in quel momento, eliminando il duca Ruggero, portò avanti per farlo regnare Guglielmo; nessuno che li avrà conosciuti entrambi ignorerà che essi avrebbero seguito le orme di coloro dei quali portavano, rispettivamente, il nome⁵.

Non vi è dubbio, quindi, che per lo pseudo Falcando Guglielmo II è comunque, nonostante la sua bellezza, un re crudele e inetto, niente affatto migliore di suo padre. Anzi è anche peggiore: perché non ha alcuna autonomia ed è manovrato dall'odiato arcivescovo Gualtiero, che di fatto regna al suo posto. L'opera si conclude con quest'accusa, aggravata dall'insinuazione che il giovane re, a quel punto della narrazione ormai sedicenne, sia succube dell'arcivescovo perché a lui legato da una relazione omosessuale («suspecta familiaritas»):

Itaque summa regni potestas et negotiorum cognitio penes Galterium, archiepiscopum Panormitanum, erat; qui sibi regem eatenus suspecta satis familiaritate deuinxerat, ut non tam curiam quam regem ipsum regere uideretur.

E così nel regno il potere supremo e la conoscenza di tutti i problemi finiva nelle mani di Gualtiero, arcivescovo di Palermo, il quale si era legato al re di un'intimità così sospetta, che sembrava governare non tanto la corte, quanto lo stesso re⁶.

⁵ Pseudo Ugo Falcando, *De rebus* cit., pp. 150-153, parr. 23.4-23.6.

⁶ Pseudo Ugo Falcando, *De rebus* cit., pp. 324-325, par. 59.6. Sull'interpretazione dell'espressione «suspecta familiaritas», volutamente ambigua, si vedano G.M. Cantarella, *La fondazione della storia nel Regno normanno di Sicilia*, in *L'Europa dei secoli XI e XII fra novità e tradizione: sviluppi di una cultura*, Milano 1989, pp. 171-196 (cfr. p. 187); Id., *Principi e corti* cit., p. 271, e soprattutto E. D'Angelo, *Suspecta familiaritas. Sur les rapports entre Guillaume II et Gauthier Ophamil*, in *De la Normandie à la Sicile: réalités, repré-*

Quando ne aveva ricordato la bellezza senza pari al momento della successione al trono, dunque, Falcando non aveva certo l'intenzione di tessere le lodi di Guglielmo II. Probabilmente anche in questo caso egli intendeva suggerire, piuttosto, che quella era l'unica qualità riconoscibile al fanciullo e che in essa consisteva il motivo del suo successo, sebbene a tanta bellezza non corrispondessero le altre virtù regali, alle quali essa si sarebbe dovuta accompagnare e che avrebbe dovuto, in teoria, testimoniare.

Quella di Falcando, che pure gli riconosce almeno la bellezza, è l'unica voce di opposizione in un coro di lodi che, in particolare dopo la sua morte, contribuiscono a creare l'immagine di Guglielmo II come sovrano ideale, perfetta incarnazione della regalità⁷. Già per il contemporaneo Romualdo Salernitano gli inizi del regno del giovane Guglielmo sarebbero stati caratterizzati dal consenso dei sudditi e da una condizione generale di pace e tranquillità:

Rex autem W[ilhelmus] propter multa beneficia, que ipse et regina suo populo contulerunt, multum cepit a suis hominibus diligere et regnum suum in pace et tranquillitate tenere⁸.

Il re Guglielmo, per via dei molti benefici che lui e la regina avevano arrecato al loro popolo, cominciò a ricevere molto affetto dai suoi sudditi e a governare il suo regno in pace e tranquillità.

Nulla toglie a questo giudizio positivo la precisazione proposta poco prima da Romualdo, e qui ripresa concisamente dal sintagma *propter multa beneficia*, che l'affetto dei sudditi e la pace del regno furono conseguenza di un'accorta strategia politica messa in atto da Margherita di Navarra: la regina madre, infatti, fin dal momento dell'incoronazione era riuscita a prevenire le opposizioni e ad ottenere consenso intorno al figlio attraverso

sentations, mythes, cur. M. Colin, M.-A. Lucas-Avenel, Saint-Lô 2004, pp. 79-92.

⁷ Lo aveva già notato G. Fasoli, *Rex ille magnificus...*, «Siculorum Gymnasium», n.s. 8, 2 (1955), pp. 455-466, rist. in Ead., *Scritti di storia medievale*, cur. F. Bocchi, A. Carile, A.I. Pini, Bologna 1974, pp. 359-370 (cfr. p. 362).

⁸ Romualdo Salernitano, *Chronicon*, ed. C.A. Garufi, RIS² 7,1, Città di Castello 1909-1935, p. 255. Le traduzioni delle citazioni latine proposte in questo contributo, quando non diversamente chiarito, sono mie.

la concessione di opportuni benefici, la remissione di precedenti condanne inflitte agli oppositori e il loro richiamo dall'esilio⁹. In altri passi, in seguito, Romualdo mostra di apprezzare in Guglielmo anche la virtù della giustizia: lo definisce infatti «vir legalis et Deum metuens» e, più avanti, spiega che, in quanto «iustitie et equitatis amator», non lasciava impuniti eventuali delitti («si qua maleficia in regno suo fiunt, non vult silentio et impunita transire») ¹⁰.

Nei versi di Pietro da Eboli, in seguito, torna anche il ricordo vivido e insistente della bellezza di Guglielmo II. Nella *particula* II del *Liber ad honorem Augusti* il re normanno, deceduto a 36 anni, è detto per due volte *formosus*, in due luoghi ravvicinati, ossia nel titolo della *particula* («Obitus Wilelmi secundi formosi regis Sicilie»), dove l'aggettivo sembra usato in funzione di soprannome («il bello», in modo analogo a quanto accade per altri sovrani, come il re di Francia Filippo IV di Valois, detto il Bello), e subito dopo nel primo esametro, nel quale il poeta si rivolge, col vocativo *formose*, direttamente al sovrano defunto

⁹ Ivi, p. 254: «Regina uero, utpote mulier sapiens et discreta, manifeste cognoscens animos populi sui, propter molestias quas a rege W(hilelmo) [cioè Guglielmo I] passi fuerant, plurimum esse turbatos, illos ad amorem et fidelitatem filii sui beneficiis credidit prouocandos. Inde est, quod salutari usa consilio, carceres aperuit, captiuos plurimos liberauit, liberatis terras restituit, debita relaxauit, comites et barones, qui de regno exulauerant, reuocauit in regnum, et eis terras sublatas reddidit. Ecclesiis, comitibus, baronibus, militibus terras multas regia liberalitate concessit. His autem et plurimis aliis beneficiis, totius populi sui animos in fidelitatem et dilectionem filii sui uehementer accendit, ita quod de fidelibus fideliores et de deuotis deuotiores effecit» («La regina in verità, da donna saggia e accorta, sapendo chiaramente che gli animi della popolazione erano assai turbati a causa delle molestie subite da parte del re Guglielmo, ritenne di spingerli con dei benefici all'amore e alla fedeltà nei confronti di suo figlio. Di conseguenza, prendendo una decisione vantaggiosa, aprì le carceri, liberò molti prigionieri, ai liberati restituì le terre, condonò i debiti, richiamò nel regno i conti e baroni che erano andati in esilio e restituì loro le terre sottratte. Con regia liberalità concesse molte terre alle chiese, ai conti, ai baroni, ai cavalieri. Con questi e anche con molti altri benefici suscitò negli animi di tutto il suo popolo ardenti sentimenti di fedeltà e di affetto nei confronti di suo figlio, a tal punto che li rese da fedeli ancor più fedeli e da devoti ancor più devoti»).

¹⁰ Ivi, pp. 261 e 296.

(«Post obitum, formose, tuum [...]»). Al v. 14, poi, il re normanno è detto *res pulcherrima*, all'interno del lamento funebre (vv. 12-21), nel quale il poeta, facendo ricorso a uno dei motivi topici di questo genere di componimenti, elenca con toni enfatici le sciagure conseguenti alla sua morte:

Post miseros morbos, post regis triste necesse,
 Nocte sub oscura, sole latente, pluit.
 Postquam dimisit rex, res pulcherrima, mundum,
 Inglomerant sese prelia, preda, fames. 15
 Furta, lues, pestes, lites, periuria, cedes
 Infelix regnum diripuerè sibi.
 Sol hominum moritur, superi patiuntur eclipsim,
 Anglica Sicilidem luna flet orba diem.
 Solis ad occasum commotus eclipticat orbis, 20
 Di flent, astra dolent, flet mare, plorat humus¹¹.

*Dopo le infelici malattie, dopo il triste fato del re,
 In una notte oscura, nascostosi il sole, piove.
 Dopo che il re, cosa bellissima, abbandonò il mondo,
 Si accumulano guerre, razzia, fame. 15
 Rapine, epidemie, pestilenze, liti, spargiuri, stragi,
 Straziano l'infelice regno.
 Il sole degli uomini muore, i celesti subiscono un'eclissi,
 L'anglica luna piange il sole siciliano, di cui è stata privata, 20
 Gli dei piangono, gli astri si dolgono, piange il mare, singhiozza la terra.*

Guglielmo II era il sole e la sua morte ha gettato nel disordine e nell'oscurità non solo il suo regno, ma l'universo intero, cosicché a piangerlo, insieme con l'anglica luna (ossia la regina Giovanna sua moglie, inglese di nascita), sono tutti gli elementi del creato, il cielo con le stelle, il mare e la terra. A questa rappresentazione iperbolica del lutto si accompagna, nei vv. 15-16, l'elenco delle calamità conseguenti alla morte del re, in un'*accumulatio* di ben nove sostantivi, tre dei quali («prelia, preda, fames») costituiscono il secondo emistichio del pentametro e gli altri sei (da «furta» a «cedes») occupano interamente l'esametro successivo, che risulta così essere un verso onomastico, secondo una tecnica

¹¹ Cfr. Petrus de Ebulo, *De rebus Siculis carmen*, ed. F. Delle Donne, Potenza 2020, p. 17 (consultabile in *open access* sul sito della BUP - Basilicata University Press, all'indirizzo <http://web.unibas.it/bup/omp/index.php/BUP/catalog/book/978-88-31309-02-8>).

non sconosciuta alla poesia classica, ma che ha di gran lunga più largo impiego nella poesia tardoantica e medievale¹². Nei versi di Pietro da Eboli, dunque, diversamente che in Falcando, la bellezza fisica sembra essere la qualità che riassume e rappresenta anche tutte le altre virtù regali. Tali virtù, sebbene non enunciate esplicitamente, sono suggerite indirettamente, per contrapposizione, dall'elenco di sventure che prendono il sopravvento subito dopo la morte del re, il quale, pertanto, avrebbe rappresentato un baluardo contro di esse. Guerre, sopraffazioni, stragi, violenze, ingiustizie, povertà e fame suggeriscono per contrasto l'immagine di un sovrano capace di assicurare al regno e ai suoi sudditi pace, giustizia e prosperità.

Più chiaramente e più diffusamente che nei versi di Pietro da Eboli, coi quali presenta tuttavia evidenti analogie, questi concetti erano stati espressi già nell'encomio funebre di Guglielmo II che la tradizione attribuisce a Tommaso, arcivescovo di Reggio Calabria¹³. Pronunciato a Palermo dopo la morte del sovrano, avvenuta il 18 novembre 1189, questo elogio di buona fattura retorica non pare avere avuto grande circolazione. Risulta oggi tradito solo dalle cc. 44v-46r del cosiddetto codice Fitalia (ms. I.B.25 della Società Siciliana di Storia Patria di Palermo), una raccolta di *dictamina* che ha attirato più volte l'attenzione degli studiosi per il suo valore storico-politico, oltre che retorico-culturale¹⁴, e della quale è ormai prossima la pubblicazione¹⁵.

¹² Fra le più recenti riflessioni su questa tecnica, che aveva attirato l'attenzione anche di E.R. Curtius, *Letteratura europea e Medio Evo latino*, cur. R. Antonelli, Scandicci 1992 (ed. or., Bern 1948), pp. 317-319 e *passim*, cfr. p. es. D. Manzoli, *La processione delle parole: il verso ologonastico in Venanzio Fortunato*, «Spolia. Journal of Medieval Studies», n. s. 3 (2017), pp. 44-89 e la bibliografia ivi citata.

¹³ Sull'arcivescovo Tommaso, cfr. N. Kamp, *Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien*, München 1973-1982, I, 2, pp. 917-919.

¹⁴ Cfr. C. Villa, *Raccolte documentarie e ambizioni storiografiche: il progetto del manoscritto Fitalia (Palermo, Biblioteca della Società Siciliana per la storia patria I B 25)*, in *Confini dell'Umanesimo letterario. Studi in onore di Francesco Tateo*, cur. M. de Nichelo, G. Distaso, A. Iurilli, Roma 2003, pp. 1417-1427; P. Colletta, *Cronica Sicilie, codice Fitalia e altri documenti fra città e Corte*, in *Il Mediterraneo del '300 ed il Regno di Federico III d'Aragona: Saperi, Economia, Società*, Atti del Convegno dell'Officina di Studi Medievali (Palermo - Castelbuono, 29/06/06-01/07/06), Palermo 2013, cur. A. Musco, I. Turco,

Nel testo dell'encomio, che, corredato anche di apparato critico, di apparato delle fonti e di una traduzione italiana, si propone integralmente in appendice a questo contributo, la morte del sovrano è definita «excidium patrie, orbis scandalum, defectum pacis, occasum iusticie, et in unius morte principis desolacionem omnium nacionum» («rovina della patria, scandalo del mondo, scomparsa della pace, tramonto della giustizia e, nella morte di un principe, desolazione di tutte le nazioni»). Sugli effetti negativi della scomparsa del re l'autore indugia poi ampiamente, senza tralasciare, anche lui come più tardi Pietro da Eboli, la partecipazione al cordoglio da parte degli elementi naturali (cfr. in appendice, § 7). Guglielmo II è detto inizialmente «flos [...] rosei coloris» (§ 5) e di nuovo «flore[m] orbis tocius et delicias seculi» (§ 33), con metafora che riconduce al *topos* della sua bellezza. A questa metafora si accompagna quella della solarità regia¹⁶, per la quale il sovrano è identificato con la luce e la sua scomparsa equivale al sopraggiungere delle tenebre della notte: egli era dunque, in vita, «lucerna in domo Domini et iubar [...] celestis luminis» (§ 6), immagine ripresa, verso la conclusione dell'encomio, dall'espressione «diem nostre iocunditatis» (§ 52), e in entrambi i luoghi al suo decesso ci si riferisce col

«Schede Medievali», 49 (2011), pp. 55-80; Id., *Storia, cultura e propaganda nel regno di Sicilia nella prima metà del XIV secolo: la 'Cronica Sicilie'*, Roma 2011 (Fonti per la storia dell'Italia medievale, Subsidia, 11), pp. 102-108 e *passim*; Id., Per un'edizione del codice Fitalia: l'apporto della tradizione manoscritta della Cronica Sicilie, «ArNoS. Archivio Normanno Svevo», 4 (2013-14), pp. 103-124; F. Delle Donne, *Tra retorica e storia: relazioni tra il Chronicon di Francesco Pipino e il Codice Fitalia*, in *Apprendere ciò che vive. Studi offerti a Raffaele Licinio*, cur. V. Rivera Magos e F. Violante, Bari 2017, pp. 175-180; Id., *Una costellazione di informazioni cronachistiche: Francesco Pipino, Riccobaldo da Ferrara, codice Fitalia e "Cronica Sicilie"*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 118 (2016), pp. 157-178; Id., *Una fonte per l'ep. XI: Dante, Pier della Vigna e il codice Fitalia*, «Spolia. Journal of Medieval Studies», n. s. 5 (2019), pp. 55-65.

¹⁵ L'edizione, a cura di P. Colletta, F. Delle Donne e B. Grévin, con la collaborazione di O. Amore, è stata già consegnata dai curatori e vedrà la luce prossimamente nell'Edizione Nazionale dei Testi Mediolatini d'Italia, per i tipi della Sismel - Edizioni del Galluzzo.

¹⁶ Sulla simbologia solare nella rappresentazione del potere, cfr. G.M. Cantarella, *Solarità*, in *Enciclopedia del Medioevo* cit., pp. 1477-1488.

termine «caligo», ossia «tenebra, oscurità» (cfr., nel primo caso, «caligo funebris» e, nel secondo, «nox funeste caliginis»).

Gli epiteti e le locuzioni di carattere encomiastico riferiti esplicitamente al sovrano sono poi numerosi e toccano i diversi campi semantici e concettuali afferenti alla regalità: si va da locuzioni più generiche, ma di alto valore affettivo e identificativo, come «vita nostra» (§ 8), ai vocativi celebrativi «rex magne» (§ 53) e «rex optime» (§ 54), alle espressioni che rimandano all'immagine del sovrano come difensore e custode della sicurezza dei sudditi e perfino, iperbolicamente, del mondo intero, quali «magnum et incomparabile salutis nostre depositum» (§ 9), «felicissimus hominum custos» (§ 42) e «tocius orbis paterfamilias» (cfr. § 37: «Ab eo tamquam ab unico tocius orbis paterfamilias status omnium et incolumitas emanabat»). Al tema della sicurezza del regno in tutta la sua varietà geomorfologica – dalle coste alle zone boschive, dai campi aperti alle città – sono dedicati interamente i §§ 36-41. A questo tema sono da ricondurre anche le diverse espressioni con le quali Guglielmo II è ricordato come il garante della pace del regno, secondo il modello biblico di Salomone, il re pacifico per antonomasia che, sebbene non sia qui mai nominato esplicitamente, agisce tuttavia certamente come archetipo mentale e culturale di riferimento.

Tutto l'encomio, del resto, è percorso da una fitta trama di riecheggiamenti biblici (cfr. in appendice l'apparato dei *fontes*), funzionali non soltanto alla solennità della circostanza in cui fu pronunciato, ma anche alla celebrazione di Guglielmo II come erede ideale della regalità davidica e salomonica, che in lui si sarebbe incarnata e avrebbe prodotto i suoi frutti in misura maggiore che in qualsiasi altro sovrano del suo tempo (cfr. §§ 34-35 e 45-46). Guglielmo II può dunque essere chiamato «salvator» (§ 45) e «christianissimus rex» (§ 46), e a lui l'autore può rivolgersi significativamente anche coi vocativi «regum mitissime» (§ 17) e «regum pie» (§ 19). Il superlativo «mitissimus», in particolare, mette in luce la virtù sulla quale Tommaso da Reggio ritorna con più insistenza, per costruire l'immagine di Guglielmo II come re buono, in quanto “pacifico”. Pace, giustizia e munificenza sono tre attributi ideali della regalità tra loro inscindibili e l'autore dell'encomio non si esime dunque dal definire Guglielmo II anche «iusticie institutor» (§ 42) e «magnificus regis» (§ 51), né dal ricordare la sua «regia largitas» (§ 44). Lo spazio e

il ruolo attribuito alla pacificità in questo testo è tuttavia di gran lunga predominante sugli altri aspetti, che pure ad essa si accompagnano. Guglielmo II è detto infatti «rex pacificus» (§ 29), «rex pacis» (§ 42) e ancora «amator» e «auctor» della pace (§ 26), e poiché hanno goduto della pace che egli ha assicurato loro, anche i suoi sudditi sono detti «filii pacis». Tommaso da Reggio arriva perfino a proporre l'immagine della personificazione mitica della pace che, dopo avere abitato la terra finché il re di Sicilia era stato in vita, alla sua morte la abbandona, rifuggendo il contatto degli uomini, per raggiungere nei cieli sua sorella A-strea, la Giustizia, che già in precedenza vi aveva trovato asilo (§ 26). A suggello di questa celebrazione della pace come carattere fondamentale e memorabile del suo regno, l'encomio si conclude con l'immagine di Guglielmo II che, ormai ascenso alla dimensione della beatitudine celeste, è circondato dalle opere di misericordia e di giustizia (§ 54), mentre la sua pace, della quale i sudditi disgraziatamente sono ormai privi, si effonde dolce e abbondante al cospetto dell'Altissimo, e sul capo del sovrano viene posta una corona in cui è inciso il versetto biblico di *Matt.* 5, 9: «Beati pacifici quoniam Dei filii vocabuntur» (§ 55).

Nel secolo successivo, ormai in piena età federiciana, Riccardo di San Germano sceglie come momento iniziale della seconda redazione dei suoi *Chronica* proprio la morte di Guglielmo II, che quindi pare già avere assunto il significato e l'importanza di un evento periodizzante. Come ha osservato Marino Zabbia, a tale scelta il notaio cassinese sarà stato spinto anche dall'influenza esercitata su di lui dalla documentazione prodotta dalla cancelleria sveva, in cui, come vedremo meglio nel paragrafo successivo, Federico II non di rado si presentava nel «ruolo di restauratore e poi di continuatore del buon tempo di Guglielmo»¹⁷. Il ricordo dell'ultimo sovrano normanno proposto da Riccardo, tuttavia, per quanto faccia uso di un formulario proprio dell'*ars dictaminis*, che di fatto era comune sia all'ambito giuridico-cancelleresco che a quello più propriamente

¹⁷ M. Zabbia, *Dalla propaganda alla periodizzazione. L'invenzione del «buon tempo antico»*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 107 (2005), pp. 247-282 (cfr. pp. 265-267); su questo passo e, più in generale, sulla cronaca di Riccardo di San Germano, cfr. anche Id., *Notai-cronisti nel Mezzogiorno svevo e angioino. Il «Chronicon» di Domenico di Gravina*, Salerno 1997, pp. 77-87.

retorico-letterario, non pare una mera trasposizione delle formule, in genere piuttosto scarse, con cui Guglielmo II era menzionato nei documenti federiciani, ma ha una più spiccata connotazione letteraria, in cui non mancano espressioni e accenti analoghi a quelli usati da Tommaso da Reggio e da Pietro da Eboli. Del resto, capovolgendo la prospettiva, anche questi due autori mostrano di non essere estranei alla cultura del *dictamen*, che ormai dagli studi più recenti è riconosciuta come la cultura egemone del tempo¹⁸. Scritture letterarie e scritture documentarie, nonostante le loro differenze, avevano entrambe strette connessioni con l'ambito ampio e vario della precettistica retorica e dei modelli concreti offerti dalle raccolte di *dictamina*. Riprendendo probabilmente suggestioni diverse e complementari, provenienti da entrambi questi generi testuali, l'elogio di Guglielmo II proposto da Riccardo di San Germano si distende in un lungo elenco di virtù, nel quale ritornano sia un riferimento alla sua bellezza fisica («forma elegans»), sia la celebrazione della giustizia, della pace e della sicurezza come tratti caratterizzanti del suo regno («legis et iustitie cultus tempore suo uigebat [...] ubique pax, ubique securitas»):

Tempore quo rex ille christianissimus, cui nullus in orbe secundus, regni huius moderabatur habenas, qui inter omnes principes Princeps sublimis et habundans in omnibus opibus erat, stirpe clarus, forma¹⁹ elegans, uirtute potens, sensu pollens, diuitiis opu-

¹⁸ La bibliografia sull'importanza dell'*ars dictaminis* nell'organizzazione dei saperi in età federiciana è ormai assai ampia: cfr. almeno B. Grévin, *Rhétorique du pouvoir médiéval. Les Lettres de Pierre de la Vigne et la formation du langage politique européen (XIII^e -XIV^e siècle)*, Rome 2008; Id., *L'ars dictaminis, discipline hégémonique (fin XII^e-début XIV^e s.): mutations et idéologisation d'un art d'écrire médiéval, entre trivium, droit et exégèse*, in *Frontières des savoirs en Italie à l'époque des premières universités (XIII^e-XV^e siècles)*, cur. J. Chandelier, A. Robert, Rome 2015, pp. 17-80; Dall'«*ars dictaminis*» al *preumanesimo? Per un profilo letterario del secolo XIII*, cur. F. Delle Donne e F. Santi, Firenze 2013; *Le dictamen dans tout ses états. Perspectives de recherche sur la théorie et la pratique de l'ars dictaminis (XI^e-XV^e siècles)*, cur. B. Grévin, A.M. Turcan Verkerk, Turnhout 2015; F. Delle Donne, *La porta del sapere. Cultura alla corte di Federico II di Svevia*, Roma 2019, partic. pp. 43-58 e 193-230.

¹⁹ La lezione «forma» è emendamento condivisibile di Siragusa del tràdito «fortuna», che è decisamente meno convincente, all'interno del

lentus. Erat flos regum, corona principum, Quiritum speculum, nobilium decus, amicorum fiducia, hostium terror, populi uita et uirtus, miserorum inopum peregrinantium salus, laborantium fortitudo: legis et iustitiae cultus tempore suo uigebat, in regno suo erat quilibet sorte contentus; ubique pax, ubique securitas, nec latronum metuebat uiator insidias, nec maris nauta offencicula pyratarum²⁰.

Nel tempo in cui quel re cristianissimo, al quale nessuno al mondo fu secondo, teneva le redini di questo regno, lui che fra tutti i principi era il Principe più grande e ricco di ogni bene, illustre di stirpe, di aspetto elegante, valoroso, avveduto, ricchissimo. Era fiore dei re, corona dei principi, specchio dei guerrieri, decoro dei nobili, fiducia degli amici, terrore dei nemici, vita e valore del popolo, salvezza dei miseri, dei poveri, dei viandanti, forza dei lavoratori. Vigeva al suo tempo il culto della legge e della giustizia, ciascuno nel regno era pago della sua sorte. Dappertutto era pace, dappertutto sicurezza; il viandante non temeva le insidie dei briganti, né il marinaio gli attacchi dei pirati.

Da questa sorta di giaculatoria laica della regalità si può rilevare come il regno di Guglielmo II, già celebrato all'indomani della sua morte, a distanza di una cinquantina d'anni avesse assunto ormai tutti i caratteri di una vera e propria età dell'oro e come, al contempo, fosse arrivato a compimento anche il processo di trasfigurazione della memoria storica del re nell'immagine ideale di un sovrano perfetto e ineguagliabile («cui nullus in orbe secundus [...]; qui inter omnes principes Princeps sublimis et habundans in omnibus opibus erat»). In altre parole la storia cedeva il passo al mito. Che Riccardo di San Germano raccolga le suggestioni degli autori precedenti e prosegua sulla strada da loro già tracciata, sembrerebbe confermarlo anche il fatto che pure lui si sia voluto cimentare nel comporre un *planctus* metrico per la morte di Guglielmo II:

Plange planctu nimio, Sicilia,
Calabrie Regio, Apulia
Terraque Laboris.
Vox meroris
intonet – et personet
nostris horis,

contesto, in relazione a «elegans»: cfr. Pietro da Eboli, *Liber ad honorem Augusti*, ed. G.B. Siragusa, Roma 1906 (Fonti per la Storia d'Italia), p. 7.

²⁰ Rycardus de Sancto Germano, *Chronica*, ed. Garufi, RIS², 7, 2, Bologna 1936-1938, p. 4.

suspendatur – organum
omnis oris.

Rex noster amabilis,
uirtute laudabilis,
euo memorabilis,
Guillelmus decessit;
hunc oppressit
mors crudelis.
O infelix
Regnum sine Rege
iam non es sub lege!

Presules – et comites
uos, Barones, plangite
planctu lacrimabili,
planctum queso ducite,
de querela flebili.

Vos, matrone nobiles,
Virgines laudabiles,
olim delectabiles
et uoce cantabiles
modulata,
estote nunc flebiles,
re turbata.

Iacet regnum desolatum,
dissolutum et turbatum,
sicque uenientibus
cunctis patet hostibus;
est ob hoc dolendum
et plangendum omnibus.

Omnes Regni filii
tempus exterminii
uobis datum flete;
hoc uerbum: «gaudete»
uobis est sublatum,
tempus pacis gratum
est absortum.
Iam ad ortum

et occasum sonuit:
Rex Guillelmus abiit,
non obiit.
Rex ille magnificus,
pacificus

cuius vita placuit
Deo et hominibus:
Eius semper spiritus
Deo uiuat celitus²¹.

Piangi di pianto abbondante, o Sicilia, / terra di Calabria, Puglia / e Terra di Lavoro. / La voce del dolore risuoni e riecheggi / nelle nostre giornate, / si arresti il suono / di ogni labbro. / Il nostro Re degno d'amore, / per le sue virtù degno di lode, / degno di memoria nel tempo, / Guglielmo è deceduto. / Lo ha colto / la morte crudele. / O infelice / Regno senza Re / già sei privo di legge. / Presuli e conti / e voi, baroni, piangete / di un pianto straziante, / effondete un pianto, vi prego, / con dolente lamento. / Voi nobili signore, / voi vergini degne di lode / che un tempo eravate piacevoli / e potevate essere cantate con voce / modulata / siate ora dolenti / per il turbamento di quanto è accaduto. / Il regno giace nella desolazione, / devastato e sconvolto, / e così è esposto / a tutti i nemici che sopraggiungono; / per questo è giusto dolersi / e piangere tutti. / Figli tutti del Regno, / piangete il tempo a voi dato / della distruzione; / questa parola: «gioite» / vi è stata sottratta, / il tempo gradito della pace / è consumato. / Già ad oriente / e ad occidente ha risuonato la voce: / il Re Guglielmo se n'è andato, / non è morto. / Quel re magnifico, / pacifico, / la cui vita piacque / a Dio e agli uomini; / il suo spirito sempre / viva con Dio nel cielo.

Poco dopo il 1228 anche un monaco anonimo, autore della cronaca dell'abbazia di Santa Maria di Ferrara, alla data del 1189 annotava la morte di re Guglielmo e, benché ne attribuisse la mancanza di discendenza ai suoi peccati, ne tratteggiava per il resto un profilo del tutto elogiativo, in cui erano elencate ancora una volta le più importanti virtù regie:

Hic fuit pius, iustus, pacificus, pulcer et benignus; pacifice regnum Sicilie, Apulie et Terre Laboris tenuit. Unicuique iura sui tribuit; amator fuit ecclesiarum; libertatem eisdem contulit et dona plurima; filiam regis anglici in coniugem suscepit. Constantiam amitam suam Henrico regi Alamannie filio Frederico imperatori in uxorem dedit. Qui sibi in regno successit, pro eo quod ipse pro peccatis propriis sine herede discessit. Hic habuit pacem cum omnibus principibus christianis, excepto imperatore Constanti-nopolitano, pro eo quod promiserat ei dare filiam suam in coniugem, nec dedit: unde multa bella contra Grecos movit. Tanta pax

²¹ Rycardus de Sancto Germano, *Chronica* cit., pp. 7-8.

et iustitia extitit, eo vivente, in regno suo, quanta non recordatur fuisse ante eum nec actenus post eum²².

Costui fu pio, giusto, pacifico, bello e benigno; governò pacificamente il regno di Sicilia, di Puglia e di Terra di Lavoro. Riconobbe a ciascuno i suoi diritti; amò le chiese; diede loro la libertà e moltissimi doni; prese in moglie la figlia del re d'Inghilterra. Diede in moglie sua zia Costanza ad Enrico re di Germania, figlio dell'imperatore Federico. Questi gli succedette nel regno, perché a causa dei suoi peccati morì senza erede. Guglielmo fu in pace con tutti i principi cristiani, eccetto che con l'imperatore di Costantinopoli, perché questi aveva promesso di dargli sua figlia in sposa e non lo fece: perciò mosse molte guerre contro i Greci. Durante la sua vita ci fu tanta pace e giustizia nel suo regno, quanto non si ricorda che ci sia stata prima di lui, né dopo di lui fino ad oggi.

Il mito letterario e storiografico di Guglielmo II, «rex magnificus», «pius», «iustus» e «pacificus», era dunque vivo già da tempo, quando ebbe una consacrazione prestigiosa da parte di Dante Alighieri. Entro la fine del Duecento, probabilmente a seguito dell'uso che ne fece la cancelleria papale contro Federico II e contro Manfredi, ritorcendo in questo modo contro gli Svevi un loro stesso argomento di legittimazione²³, esso era penetrato anche in ambito comunale, dove è testimoniato per esempio dall'anonima *Cronica fiorentina*, che accosta significativamente il regno siciliano di Guglielmo a quello di re Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda:

Questo Ruggieri generò Guglielmo re di Puglia, il quale in tutti i suoi facti fu savio e gratioso sopra gli altri principi del mondo a quel tempo. Nel costui tempo il regnio di Puglia e di Sicilia crebbe e abbondò di ricchezza e d'allegramento e di gaudio e di letitia, che più che nullo altro reame del mondo: che questo re Guglielmo li teneva in tanta pace, ch'elli non attendeano se none a sonare e ad cantare e danzare. Et quasi elli fecero di nuovo un'altra Tavola Ritonda²⁴.

²² Cfr. *Ignoti monachi cisterciensis S. Mariae de Ferraria Chronica et Rycardi de Sancto Germano Chronica priora*, ed. A. Gaudenzi, Napoli 1888 (Società napoletana di storia patria. Monumenti storici, ser. I, Cronache), pp. 31-32.

²³ Zabbia, *Dalla propaganda alla periodizzazione* cit., pp. 268-272. Si veda anche quel che si dice nel paragrafo successivo del presente contributo.

²⁴ *Cronica fiorentina compilata nel secolo XIII*, in *Testi fiorentini del Duecento e dei primi del Trecento*, cur. A. Schiaffini, Firenze 1926, pp. 82-150 (cfr. p. 93).

Anche Dante in seguito dedicò due terzine al re normanno di Sicilia, riservandogli un posto di grande riguardo in Paradiso. Lo volle porre infatti nel sesto cielo, fra i cinque principi giusti disposti in linea curva a formare il ciglio dell'occhio dell'aquila, simbolo dell'impero universale:

E quel che vedi ne l'arco declivo,
 Guglielmo fu, cui quella terra plora
 che piagne Carlo e Federigo vivo:
 ora conosce come s'innamora
 lo ciel del giusto rege, e al sembante
 del suo fulgore il fa vedere ancora²⁵.

Al centro dell'occhio, come ne fosse la pupilla, quindi in prima posizione in ordine di importanza, Dante immagina il re biblico David. Gli altri quattro sovrani, che con Guglielmo II ne costituiscono il ciglio, sono gli imperatori Traiano e Costantino, il re biblico Ezechia e il troiano Tifeo. È significativo che dei sei sovrani qui ricordati come i più grandi modelli di giustizia della storia dell'umanità, due siano biblici, due antichi imperatori, uno risalga al mito troiano e solo Guglielmo II appartenga alla storia più recente. Ad accrescere ulteriormente la statura di Guglielmo II, contribuisce poi la contrapposizione esplicita con Carlo II d'Angiò e Federico III d'Aragona, i due regnanti che, l'uno sul trono di Napoli, l'altro su quello di Palermo (l'antico regno normanno-svevo si era scisso in due nel 1282, a seguito della guerra del Vespro), avrebbero dovuto essere, e secondo il poeta non furono, eredi ideali di Guglielmo. Un giudizio tanto positivo da parte di Dante deriva, probabilmente, anche dalla considerazione che Guglielmo II, acconsentendo alle nozze della zia Costanza d'Altavilla con Enrico VI di Svevia, aveva contribuito in modo determinante alla crescita dell'impero e, in seguito, al ritorno in Italia della sua sede con Federico II²⁶. Ma la nobile e ristretta compagnia all'interno della quale è

²⁵ D. Alighieri, *Paradiso*, XX, vv. 61-66. Fra i primi commentatori di Dante, in relazione a queste due terzine, l'autore dell'Ottimo commento afferma che «si poteva stimare il vivere siciliano d'allora essere un vivere del Paradiso terrestre» e Iacopo della Lana dice di Guglielmo II che fu «uno uomo giusto e ragionevole», oltre che «liberalissimo».

²⁶ F. Frascarelli, *Guglielmo II il Buono re di Sicilia*, in *Enciclopedia Dantesca*, Roma 1970, *ad vocem*; cfr. anche F. Giunta, *Dante e i sovrani di Sicilia*,

inserito, così come il contrasto coi due sovrani malvagi incapaci di raccoglierne l'eredità, conferma che quella di Guglielmo II è ormai divenuta una figura archetipica di re buono e giusto, da additare come modello al pari di David. E forse non è azzardato suggerire che nel riferimento di questi versi al «sembiante» di Guglielmo e al suo «fulgore», oltre a leggere l'immagine della beatitudine celeste, si possa cogliere anche un'eco della tradizione letteraria, qui da noi ripercorsa, che aveva celebrato la bellezza del giovane re di Sicilia come testimonianza visibile delle sue virtù.

Guglielmo II nella legislazione e nei documenti di età federiciana

Accanto alla tradizione storiografica e letteraria, nella genesi del mito di Guglielmo II agì fin dalla prima età sveva, come si è già accennato, anche l'influenza esercitata da un formulario ricorrente, che al suo regno si richiamava come a un modello da restaurare. Formule di questo genere si riscontrano nell'ambito normativo delle Assise di Capua e delle Costituzioni di Melfi, come pure nei numerosi documenti specifici di cancelleria con cui venivano concessi, o più spesso confermati, privilegi, consuetudini e libertà che all'ultimo sovrano normanno si facevano risalire²⁷. Le prime attestazioni risalgono già ad Enrico VI e a Costanza d'Altavilla. Uno dei primi riferimenti a Guglielmo II si trova, infatti, in un documento di Enrico VI del 2 luglio 1197, nel quale, in considerazione della fedeltà dimostrata dai suoi abitanti in occasione di recenti tumulti, si rinnovano i privilegi di Caltagirone. In questo caso, tuttavia, il nome di Guglielmo è ancora affiancato a quello di Ruggero II, suo nonno e fondatore della monarchia normanna. Ai cittadini di Caltagirone vengono infatti concessi e in perpetuo confermati tutti i diritti e le consuetudini di cui avevano goduto al tempo di Ruggero e fino

«Bollettino del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani», 10 (1969), pp. 29-45.

²⁷ Alcuni di questi documenti sono stati segnalati da G. Fasoli, *Problemi di storia medievale siciliana*, «Siculorum Gymnasium», n.s. 4, 1 (1951), pp. 1-20, rist. in Ead., *Scritti di storia medievale* cit., pp. 321-340 (cfr. p. 333, nota 1); e più di recente da Zabbia, *Dalla propaganda alla periodizzazione* cit., pp. 265-266.

alla morte del secondo Guglielmo («omnia iura ipsorum et bonas consuetudines, quas a tempore regis Rogerii usque ad obitum secundi regis Guillelmi felicis memorie habuerunt»)²⁸.

Già due anni prima, in un documento del 25 giugno 1195 (contenuto in un altro del 15 luglio successivo), Costanza aveva comandato al giustiziere della Terra di Bari Giovanni de Montfort di restituire alla chiesa di Monreale alcuni possedimenti che le erano stati sottratti (in particolare Grumo in territorio di Bari), precisando che di tali beni Monreale aveva goduto in pace al tempo del magnifico Guglielmo II, suo fondatore: «quos (*sc.* possessiones, res et tenimentos) pacifice et quiete tenuit (*sc.* ecclesia Montis Regalis) tempore magnifici regi Guillelmi dive memorie, klarissimi nepotis nostri, fundatoris eius, usque ad obitum suum et post»²⁹. Va notato che qui il riferimento a Guglielmo II ha una motivazione specifica, chiaramente espressa, che risale al ruolo avuto dal sovrano nella fondazione e dotazione del duomo di Monreale: non è ancora, pertanto, frutto di una topica formulare, come accadrà più tardi sotto il regno di Federico II.

Questa considerazione si può estendere anche a un'altra pergamena del Tabulario di Monreale, dalla quale risulta che nel 1209 il cardinale Gerardo di S. Adriano, legato papale e balio del regno di Sicilia in nome di Innocenzo III, interviene nella controversia scoppiata tra i frati del convento e l'arcivescovo, al quale essi non vogliono sottomettersi. Il cardinale, nel prendere i frati sotto la sua protezione, raccomanda loro, al contempo, il rispetto della libertà dei *burgenses* di quella terra, secondo quanto stabilito in passato da privilegi di Guglielmo II che vengono esplicitamente ricordati:

²⁸ Il documento è edito da G. Paolucci, *Documenti inediti del tempo svevo*, in appendice a *Il parlamento di Foggia del 1240 e le pretese elezioni di quel tempo nel Regno di Sicilia*, «Atti della Reale Accademia di scienze, lettere e belle arti di Palermo», ser. III, 4 (1897), pp. 1-47 (cfr. doc. I, p. 27, tratto dall'Archivio di Stato di Palermo, Conservatoria del Registro, vol. 33, cc. 545-546).

²⁹ Documento edito da una pergamena del Tabulario di Monreale da G. Paolucci, *Contributo di documenti inediti sulle relazioni tra Chiesa e Stato nel tempo svevo*, «Atti della Reale Accademia di scienze, lettere e belle arti di Palermo», ser. III, 5 (1899), pp. 1-24 (cfr. doc. I, p. 7).

Burgenses quoque vestros sub hac eadem volumus protectione concludi, ut in ea semper libertate permaneant qua inclite memorie rex Guillelmus, cuius corpus in ipsa ecclesia humatum quiescit, eos voluit permanere, sicut eius privilegia protestantur»³⁰.

Vogliamo che anche i vostri borghesi siano messi sotto questa protezione, affinché permangano sempre in quella condizione di libertà nella quale il re Guglielmo di inclita memoria, il cui corpo riposa sepolto nella medesima chiesa, volle che essi permanessero, come testimoniano i privilegi da lui concessi.

Allo stesso modo si richiamò a concessioni precedenti di Guglielmo anche Federico II, quando dodici anni dopo, su istanza dell'arcivescovo Caro, si interessò a sua volta alla diocesi di Monreale, come è attestato da altre tre pergamene che recano la data del 22 marzo 1221. Nella prima l'imperatore ordina a tutti i giustizieri del regno di restituire alla chiesa di Monreale beni e possessi che le erano stati sottratti. Tali sottrazioni, precisava, erano avvenute senza il suo consenso e contravvenendo a quanto stabilito nel privilegio del fondatore Guglielmo II, suo cugino («et contra statutum privilegi per regem Guillelmum patrelem nostrum recordationis inclite, eiusdem ecclesie fundatorem, ipsi ecclesie concessi»). Col secondo documento ordinava a prelati, conti, baroni, giustizieri, camerari, castellani e baiuli del regno di adoperarsi perché la chiesa di Monreale potesse riacquisire anche servi, villani e oblati che le spettavano, coi loro beni, secondo i «bonos usos et consuetudines, quas tempore predicti regis Guillelmi eadem ecclesia consuevit habere». Nella terza pergamena, indirizzata a «universis quibus presentes littere ostense fuerint fidelibus suis», in modo più generale e onnicomprensivo Federico dichiarava di avere restituito, concesso e confermato («restituimus, concessimus et confirmavimus») all'arcivescovo Caro, ai suoi successori e alla chiesa di Monreale «in perpetuum» ogni possesso, pertinenza e diritto donati o concessi in precedenza da Guglielmo II («civitates, castella, casalia, ecclesias, tenimenta, possessiones, villanos et omnia iura eidem ecclesie dono et concessione regis Guillelmi secundi memorie recolende»): comandava pertanto a chi li avesse occu-

³⁰ Cfr. Paolucci, *Contributo di documenti inediti* cit., doc. II, p. 11: rispetto alla sua trascrizione correggo però «humata» in «humatum» per evidenti ragioni sintattiche.

pati indebitamente di restituirli entro un mese³¹. Nel novembre successivo, Onorio III scriveva a Federico parole di elogio per queste sue restituzioni che riportavano, almeno in teoria, i possessori di Monreale allo *statu quo* del tempo di Guglielmo³².

Fu probabilmente in questi anni, in corrispondenza con l'azione di Federico II di riorganizzazione del regno, nella cui prospettiva si inquadrano le Assise emanate in occasione della Curia generale di Capua del dicembre 1220, che il riferimento al regno di Guglielmo II come al tempo in cui vigevano «*bonos usos et consuetudines*» cominciò a diventare topico, cosicché nella cancelleria sveva si affermarono formule del tipo «*ab obitu regis Guillelmi et eius tempore bone memorie*» (o «*recolende memorie*»), oppure «*tempore regum predecessorum nostrorum et maxime regis Guillelmi secundi recolende memorie*»³³. Secondo la testimonianza di Riccardo di San Germano, che nella prima versione della sua cronaca ne riporta le venti disposizioni di cui sono costituite, le Assise di Capua si aprivano infatti con questo primo articolo:

[I] Imprimis precipimus omnibus fidelibus, uidelicet prelati ecclesiarum, comitibus, baronibus ciuibusque, terris et omnibus de regno nostro omnes bonos usos et consuetudines, quibus consueuerunt uiuere tempore regis Guillelmi, firmiter obseruari³⁴.

[I] Innanzitutto comandiamo a tutti i fedeli, vale a dire prelati di chiese, conti, baroni e cittadini, alle terre e a tutti riguardo al nostro regno, di rispettare

³¹ Pergamene del Tabulario di Monreale edite da Paolucci, *Contributo di documenti inediti* cit., doc. III, p. 12; doc. IV, pp. 13-14; doc. V, p. 15.

³² Cfr. Paolucci, *Contributo di documenti inediti* cit., doc. VI, p. 16. In realtà non fu facile per Federico II fronteggiare la ribellione della popolazione musulmana, che già dai tempi della sua minorità si era affrancata dalla condizione di villanaggio e organizzata quasi in uno stato autonomo, né il suo tentativo ebbe esiti immediati, tanto che in seguito, rinunciando a ristabilire lo *status quo ante*, l'imperatore dopo i lunghi assedi di Entella e di Iato, cambiò strategia operando una massiccia deportazione dei saraceni sconfitti nella nuova colonia di Lucera: sulla questione cfr. E. Pispisa, *Monreale*, in *Enciclopedia Federiciana*, Roma 2005, *ad vocem*, e bibliografia ivi indicata; sull'arcivescovo, cfr. N. Kamp, *Caro (Carus)*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, XX, Roma 1977, *ad vocem*.

³³ Zabbia, *Dalla propaganda alla periodizzazione* cit., p. 267.

³⁴ Cfr. Rycardus de Sancto Germano, *Chronica* cit., p. 88.

fermamente tutti i buoni usi e le consuetudini che furono in vigore al tempo del re Guglielmo.

Il riferimento a Guglielmo tornava poi altre sette volte, in relazione a disposizioni specifiche contenute negli altri diciannove articoli³⁵. Fra questi particolarmente interessante è per esempio, nel programma federiciano di affermazione del controllo monarchico sulla feudalità, l'articolo 19, con cui si stabiliva che tutti i castelli e le fortificazioni eretti dopo la morte di Guglielmo fossero consegnati ai nunzi imperiali per essere distrutti, così da ripristinare lo *status quo ante*:

[XVIII] Precipimus etiam ut omnia castra, munitiones, muri et fossata, que ab obitu regis Guillelmi usque ad hec tempora de nouo sunt facta in illis terris et locis, que non sunt in manus nostras, assignentur nuntiis nostris, ut ea funditur diruantur, et in illum statum redeant, quo tempore regis Guillelmi esse consueuerunt. De illis uero, que sunt in demanio nostro et curie nostre, faciemus uoluntatem nostram³⁶.

[XVIII] Comandiamo anche che tutti i castelli, le fortificazioni, le mura e i fossati che sono stati costruiti di sana pianta dalla morte di re Guglielmo fino a questo momento in quelle terre e in quei luoghi che non siano nelle nostre mani, siano consegnati ai nostri nunzi, affinché siano distrutti completamente e ritornino in quello stato in cui si trovavano al tempo del re Guglielmo. Riguardo a quelli che invece appartengono al nostro demanio e alla nostra curia, agiremo secondo la nostra volontà.

Questa disposizione fu poi ribadita e ulteriormente precisata nelle Costituzioni di Melfi del 1231, che secondo una nota definizione furono «il più grande monumento legislativo laico del Medio Evo»³⁷ e che al riguardo così stabiliscono nell'articolo III, 32 «De novis edificiis»:

Castra, munitiones et turres ab obitu dive memorie regis Guillelmi, consobrini nostri, erecta, super quibus minime diruendis maiestatis nostre licentia non processit, prout in Capuana curia per nos extitit stabilitum, renovata constitutione denuo dirui de-

³⁵ Cfr. *ivi*, pp. 89-92, articoli 2, 4, 9, 10, 13, 17, 19.

³⁶ *Ivi*, p. 92.

³⁷ E. Besta, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'impero romano al secolo decimoquinto*, in *Storia del diritto italiano*, diretta da P. Del Giudice, I, 2, Milano 1925 (riprod. anast. Frankfurt a.M.-Firenze 1969), p. 731.

bere mandamus, publicationis pena ipsius castris vel novi edificiis constitutionis nostre contemptoribus imminente, si usque ad nativitatem Domini proximam diruere edificata contempnant. Illud etiam presenti adiungimus sanctioni, ut nec munitiones reficere dirutas alicui liceat sine nostri culminis iussione³⁸.

Come da noi fu stabilito nella curia di Capua, ripetendo la nostra disposizione ordiniamo nuovamente di distruggere i castelli, le fortificazioni e le torri che sono stati costruiti dopo la morte del re Guglielmo di divina memoria, nostro cugino, e che la nostra maestà non ha concesso di non abbattere, sotto pena di confisca dello stesso castello o del nuovo edificio per coloro che non terranno conto di questa nostra disposizione, se rifiuteranno di distruggere tali costruzioni entro il prossimo Natale. E alla presente sanzione aggiungiamo che a nessuno sia consentito, senza comando della nostra maestà, ricostruire fortificazioni distrutte.

Anche in questa seconda formulazione, come si vede, fu mantenuto il riferimento al tempo di Guglielmo II, che si ritrova pure nella costituzione I, 7 «De decimis prestandis», nella quale si ordina a tutti gli ufficiali di versare le decime integralmente «prout regis Guillelmi tempore, consobrini nostri et predecessoris»³⁹. Il nome di Guglielmo II compare poi nelle Costituzioni di Melfi altre due volte, in I, 48 e III, 57, ma in entrambi i casi lo si cita non per assumere a modello di riferimento e confermare una sua norma, bensì per mitigare il rigore delle pene da lui stabilite per certi reati⁴⁰. In un'altra occorrenza, III, 4,1, infine, il suo nome è presente accanto a quello di Ruggero II e di Guglielmo I, quindi senza un particolare rilievo, ma all'interno di un generico richiamo ai predecessori, come quello che si trova anche in III, 7, dove Federico II fa riferimento, ma senza neanche nominarli, ai «divis regibus vel augustis predecessoribus», cioè sia ai re normanni che ai suoi genitori, gli imperatori Enrico VI e Costanza⁴¹. Pare dunque che la presenza di Guglielmo II, ridotta com'è a due sole occorrenze, almeno nella formulazione che ci interessa in questa sede⁴², sia decisamente

³⁸ Cfr. *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, ed. W. Stürner, MGH, Const., 2, Suppl., Hannover 1996, p. 400.

³⁹ Cfr. *ivi*, p. 157.

⁴⁰ Cfr. *ivi*, pp. 207 e 428.

⁴¹ Cfr. *ivi*, pp. 367 e 373.

⁴² Le occorrenze sono ovviamente di più, una ventina circa, se si tiene conto delle volte in cui il suo nome è semplicemente indicato all'ini-

meno significativa nelle Costituzioni del 1231 che nelle Assise del 1220, e comunque non più rilevante di quella di Ruggero II, il fondatore della monarchia normanna, che è ricordato anche lui due volte, precisamente nelle costituzioni III, 84 «De penis lenatorum» e III, 85 «De pena matris filiam prostituentis», emanate in materia di meretricio⁴³.

Non poche sono invece le occorrenze di questo tipo di formule all'interno della documentazione di cancelleria prodotta, dopo le Assise di Capua, in campo di privilegi e concessioni. Nell'aprile del 1222, ad esempio, Federico II comanda ai conti, ai baroni, ai giustizieri e a tutti gli altri ufficiali di rispettare le immunità di cui, dal tempo di Guglielmo II, le chiese e gli ecclesiastici del regno hanno goduto per consuetudine: «immunitates quas tempore regni W(illielmi) secundi predecessoris nostri habere consueverunt»⁴⁴.

Nell'ottobre dello stesso anno, quando l'abate Taddeo chiede all'imperatore la conferma di tutti i beni e possedimenti del monastero cistercense di Santa Maria di Ferrara, esibisce privilegi concessi da Enrico VI e da Costanza, sebbene i documenti in questione, come è chiarito esplicitamente, siano ridotti in cattive condizioni, perché il precedente abate, in preda alla collera, li aveva danneggiati dopo avere appreso la notizia che sarebbe stato rimosso dalla guida dell'abbazia. È significativo che anche in questo caso non venga omissa il riferimento a Guglielmo II, nonostante i documenti di Enrico VI e Costanza lo consentissero, in quanto già sufficienti da soli a corroborare i diritti dell'abbazia. Secondo il documento imperiale, infatti, oggetto della richiesta di conferma era

quicquid idem monasterium iuste acquisivit vel possidere dignoscitur usque ad hec tempora nostri (sc. Friderici II) imperii, tam in possessionibus quam et in libertatibus, donatione, concessione et confirmatione Guillelmi II consobrini nostri et predictorum felicium augustorum parentum nostrorum inclite recordationis.

zio di un articolo, per indicare che la norma in questione risale a lui: cfr. p. es. ivi, I, 6,1, p. 155 («De usuris»); I, 21 («De violentia meretricibus illata»); I, 60,1 («De officio secreti») etc.

⁴³ Cfr. ivi, pp. 446-447.

⁴⁴ Cfr. J.L.A. Huillard-Bréholles, *Historia Diplomatica Friderici secundi*, Paris 1852-1861, II,1, p. 239.

tutto quel che il medesimo monastero giustamente ha acquisito o è noto che possiede fino all'attuale momento in cui noi [Federico II] siamo imperatori, tanto nei possedimenti quanto nelle libertà, per donazione, concessione e conferma di Guglielmo II nostro cugino e dei suddetti felici e augusti nostri genitori di illustre memoria.

E la stessa formula era usata nella parte dispositiva del documento, in cui l'imperatore, dopo averli elencati uno per uno analiticamente, concedeva e confermava in perpetuo all'abbazia una lunga serie di possessi e

quicquid aliud ubicumque idem monasterium possidet vel possidet per privilegia vel publica instrumenta, donatione, oblatione, concessione et confirmatione prescriptorum regis Willelmi secundi, consobrini nostri, et felicium augustorum parentum nostrorum vel aliarum personarum»⁴⁵.

qualunque altro bene in qualunque luogo il medesimo monasterio possedette o possiede in virtù di privilegi o di documenti pubblici, per donazione, oblazione, concessione e conferma del suddetto re Guglielmo II, nostro cugino, e dei suddetti nostri felici e augusti genitori o di altre persone.

Alla fine di febbraio del 1223 Federico II conferma all'abbazia e ai monaci di Monte Cassino le esenzioni da imposte e le libertà e immunità di cui essi godevano dal tempo di re Guglielmo. La formula di concessione questa volta recita: «omnes libertates et immunitates quas tempore regis Guillelmi secundi recolende memorie, consobrini nostri, habere consueverunt» («tutte le libertà e immunità che ebbero per consuetudine al tempo del re Guglielmo II di veneranda memoria, nostro cugino)⁴⁶.

L'elenco potrebbe continuare ancora a lungo, ma i casi citati possono bastare a dare un'esemplificazione di come il regno di Guglielmo sia diventato a poco a poco il punto di riferimento del passato a cui fare risalire ogni privilegio e concessione. A volte, come si è visto, al nome di Guglielmo II possono accompagnarsi anche quello di Enrico VI, o di Costanza o perfino quello di Guglielmo I, suo padre⁴⁷, ma ciò avviene per lo più in circostanze specifiche e abbastanza limitate, nelle quali i benefi-

⁴⁵ Cfr. *ivi*, pp. 266-271.

⁴⁶ Cfr. *ivi*, p. 321.

⁴⁷ Per un documento in cui sono citati sia il primo che il secondo Guglielmo, cfr. per esempio *ivi*, p. 381.

ciari dispongono effettivamente di prove documentarie da esibire, risalenti a quei sovrani. È il caso, ad esempio, anche di una controversia del 1235 fra il convento di S. Maria di Valle Iosafat di Messina e l'*universitas* di Montalto, circa gli obblighi cui dovevano essere sottoposti gli abitanti del casale di San Vincenzo: entrambe le parti in causa avanzavano le proprie opposte richieste (richiesta di prestazioni da parte dell'*universitas*, di esenzione da esse da parte del convento), invocando consuetudini del tempo di Guglielmo II. Alla fine il secreto Matteo Marchiafava, incaricato da Federico II di dirimere la questione, decideva in favore del convento con la motivazione che l'abate, a differenza del procuratore di Montalto, le cui istanze non erano apparse fondate, era stato in grado di esibire documenti («instrumenta») che concedevano l'esenzione dalle prestazioni richieste. Tali documenti risalivano niente meno che a Drogo, erano stati poi confermati da Ruggero II e da Guglielmo II e infine approvati anche da Enrico VI e Costanza, nonché, dopo le Assise di Capua, da Federico II⁴⁸.

Da solo o associato a quelli di altri sovrani, il nome di Guglielmo II comunque è quello che ricorre più frequentemente in questo genere di documenti e sembra rappresentare di per sé garanzia di legittimità. Si ha anzi l'impressione che il richiamo a precedenti atti dell'ultimo re normanno sia diventato, a un certo punto, oltre che una formula di rito anche un *escamotage* pronto per l'uso, cui ricorrere ogni volta che l'autorità monarchica intendeva avallare concessioni o privilegi, anche in assenza di testimonianze scritte del passato che li comprovassero. L'impressione si fa più netta man mano che si avanza nel tempo ed è avvalorata da testimonianze di età angioino-aragonese, sulle quali ci si soffermerà specificamente nel prossimo paragrafo. Ma va qui ricordato almeno il privilegio datato 12 ottobre 1233 con il quale, in deroga alle Costituzioni di Melfi da poco promulgate, Federico II approvava e confermava l'antica consuetudine dei Palermitani del diritto di foro, ai sensi della quale essi non potevano essere citati in giudizio fuori dalla loro città per cause civili o penali. In quell'occasione egli confermava, più in generale, ai

⁴⁸ Cfr. Paolucci, *Contributo di documenti inediti* cit., doc. VIII, pp. 17-20.

cittadini della capitale anche tutte le norme consuetudinarie risalenti al tempo di Guglielmo II:

Dignum duxit nostra serenitas specialem vobis gratiam indulgere, universitati vestre liberaliter concedendo quatenus [...] omnibus antiquis et approbatis consuetudinibus vestris, quibus ab eorumdem progenitorum temporibus, et precipue a tempore regis Guillelmi iunioris, consobrini nostri, usque ad hec felicia tempora nostra usi et gavisi estis, utamini et eas absque contradicione qualibet, non obstantibus novis constitutionibus nostris [...] gaudeatis⁴⁹.

La nostra serenità ha ritenuto opportuno accordarvi una grazia speciale, concedendo generosamente alla vostra comunità [...] di fruire, nonostante le nostre recenti costituzioni⁵⁰, e di godere senza alcuna opposizione di tutte le vostre consuetudini antiche e approvate, delle quali avete fruito e goduto dai tempi dei medesimi nostri antenati, e in particolare dal tempo del re Guglielmo il giovane, nostro cugino, fino a questi nostri tempi felici.

La formulazione è da manuale e sembrerebbe mostrare l'intento di Federico II di presentarsi come il restauratore del 'tempo felice' di Guglielmo. Forse è fin troppo da manuale. Per questo non è un caso che l'autenticità del privilegio sia stata messa in dubbio: secondo una recente interpretazione, infatti, esso sarebbe un falso, confezionato non al tempo di Federico II ma alla fine del XIII secolo, a seguito dei mutamenti politici e istituzionali causati dalla rivolta del Vespro e dall'assunzione della corona siciliana da parte di Pietro III d'Aragona⁵¹. In que-

⁴⁹ Il privilegio ha avuto diverse edizioni, fra le quali le più recenti sono quelle di G. La Mantia, *Consuetudini della città di Palermo*, Palermo 1900, doc. V, pp. 78-80; Id., *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo 1900, rist. an. con pref. di A. Romano, Messina 1993, doc. V, pp. 234-236.

⁵⁰ Il riferimento è alla Costituzione I, 106, in deroga alla quale si dichiara emanato il presente privilegio. La suddetta Costituzione aveva infatti revocato tutti i privilegi concessi in precedenza da Federico II o dai suoi predecessori, nonché le consuetudini locali in materia, abolendo così il *privilegium fori* per le città che fino ad allora ne avevano goduto.

⁵¹ Cfr. B. Pasciuta, *Costruzione di una tradizione normativa: il privilegium fori dei cittadini di Palermo e la sua utilizzazione nel secolo XIV*, «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 66 (1993), pp. 239-297; Ead., *In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale*, Torino 2003, pp. 103-105 (per la datazione e il contesto di produzione) e 191-194 (per l'interpretazione giuridica della concessione). La studiosa rileva che le città ricordate esplicitamente nella costituzione I, 106, di cui si è detto

sto caso il rinvio all'ultimo re normanno sarebbe pienamente coerente, come si vedrà, con quelli analoghi di altre attestazioni documentarie coeve.

Non può esservi dubbio di autenticità, invece, su due disposizioni testamentarie di Federico II, nelle quali le consuetudini e lo *status quo* del tempo di Guglielmo II sono citati col solito valore di riferimento normativo generale:

Item statuimus ut homines regni nostri Sicilie sint liberi et exempti ab omnibus generalibus collectis, sicut consueverunt esse tempore regis Guillelmi secundi, consobrini nostri.

Item statuimus quod comites, barones et milites et alii pheudatarii regni nostri gaudeant iuribus suis et racionibus omnibus, que consueverunt habere tempore regis Guillelmi in collectis et aliis⁵².

Inoltre stabiliamo che gli uomini del nostro regno di Sicilia siano liberi ed esenti da tutte le collette generali, secondo la consuetudine di cui godevano al tempo del re Guglielmo II, nostro cugino.

Inoltre stabiliamo che i conti, i baroni e i cavalieri e gli altri feudatari del nostro regno godano dei propri diritti e di tutte le spettanze che, nelle collette e in altre materie, ebbero per consuetudine al tempo del re Guglielmo.

Dopo la sua genesi letteraria, sulla quale ci si è soffermati nel paragrafo precedente, il mito del buon re Guglielmo ebbe dunque una decisiva e progressiva affermazione, fin dall'età federiciana, grazie ai richiami al suo regno che erano in uso in ambito cancelleresco e che contribuivano a tramandarne l'immagine di sovrano illuminato, che con le sue leggi e le sue concessioni aveva segnato un tempo di pace, di prosperità e di felice armonia tra l'autorità monarchica e le diverse componenti sociali del regno. A tale uso, peraltro, non fu estranea in seguito neppure la cancelleria papale, né quella angioina, le quali, come vedremo, non esitavano a citare i nomi di Federico II o di Man-

sopra, erano Messina, Napoli, Aversa e Salerno, ma non Palermo: questo sarebbe dunque un indizio sicuro che, al tempo della codificazione delle Costituzioni di Melfi, Palermo, diversamente da Messina e dalle altre città nominate, «non godesse di una giurisdizione speciale, né per *privilegia indulta*, né per *consuetudines obtentaes*».

⁵² Si cita qui il testo da *Cronica Sicilie*, 24,16-17, ed. P. Colletta, Leonforte 2013, pp. 40-41, cui si rinvia anche per l'indicazione delle edizioni precedenti e delle numerose cronache all'interno delle quali il testamento di Federico II è tramandato.

fredi quando intendevano abrogare loro provvedimenti o revocare loro concessioni, mentre nei casi, anche abbastanza numerosi, di ratifica e conferma di norme e consuetudini precedenti, preferivano comprensibilmente fare riferimento piuttosto a Guglielmo II, come già del resto si era fatto al tempo di Federico. L'uso dunque si perpetuava, perché tornava comodo anche agli oppositori degli Svevi, che potevano così mostrare un'apparente discontinuità rispetto al loro governo, mentre al contrario ne ereditavano e confermavano in gran parte l'assetto politico-amministrativo⁵³.

Guglielmo II nella documentazione pontificia e angioina

Già durante la vita di Federico II la cancelleria pontificia aveva avanzato qualche sporadico tentativo di fare sua la strategia del rinnovo di antiche concessioni di Guglielmo II. Nel giugno 1229, per esempio, Gregorio IX, concedeva ai cittadini di Gaeta una serie di privilegi e immunità, tra i quali anche la facoltà di zecca. Dopo avere esplicitato chiaramente tali concessioni, alcune delle quali venivano accordate per analogia con quelle di cui godeva la città di Anagni, il documento papale ne aggiungeva delle altre in materia di elezione di giudici, notai e ufficiali cittadini, di procedura di giudiziaria e di diritti di dogana, dichiarando:

Insuper omnes libertates omnesque laudabiles consuetudines, quas habuistis tempore clare memorie regis Guilielmi [...] et generaliter omnes bonas consuetudines vestras [...], vobis auctori-

⁵³ Sulla continuità tra la monarchia sveva e quella angioina, cfr. per esempio S. Morelli, *I Giustizieri nel Regno di Napoli al tempo di Carlo I d'Angiò: primi risultati di un'analisi prosopografica*, in *L'État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII et XIV siècle*, Actes du colloque international organisé par l'American Academy in Rome, l'École française de Rome, l'Istituto storico italiano per il Medio Evo, l'U.M.R. Telemme et l'Université de Provence, l'Università degli studi di Napoli "Federico II" (Rome-Naples, 7-11 novembre 1995), Roma, 1998, pp. 491-517; Ead., *Per conservare la pace. I Giustizieri del Regno di Sicilia da Carlo I a Carlo II d'Angiò*, Napoli 2013 (in particolare sul giustizierato); P. Corrao, *Crisi e ricostruzione del consenso nel regno di Sicilia fra dinastia angioina e aragonese*, in *Autorità e consenso. Regnum e monarchia nell'Europa medievale*, cur. M.P. Alberzoni, R. Lambertini, Milano 2017, pp. 305-320.

tate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocínio comunimus⁵⁴.

Inoltre con autorità apostolica vi confermiamo e col supporto del presente documento corroboriamo tutte le libertà e tutte le consuetudini lodevoli, che avete avuto al tempo del re Guglielmo di illustre memoria [...] e in generale tutte le vostre buone consuetudini.

Va notato che qui il nome di Guglielmo non è seguito dall'ordinale II, che lo distingue dal padre, ma l'uso di una formula che abbiamo già visto affermarsi in ambito cancelleresco, seppure sull'altro fronte, già dagli inizi degli anni Venti, rende altamente improbabile che il sovrano ricordato possa essere altri che il secondo Guglielmo. Semmai la mancanza dell'ordinale, di cui peraltro si rileva l'assenza anche in altri documenti analoghi, può essere un ulteriore indizio che già da allora questo genere di riferimenti aveva assunto il carattere stereotipo di un formulario di cancelleria consolidato e condiviso, nel quale non vi era possibilità di equivoco sull'identità del re citato, cosicché non appariva più indispensabile neppure la precisazione dell'ordinale.

Il 5 settembre 1255 Alessandro IV, che il 25 marzo precedente aveva scomunicato Manfredi e che già da gennaio aveva firmato una serie di concessioni per ricompensare i Palermitani della loro ribellione nei confronti dello Svevo e della disponibilità a mettersi sotto la protezione pontificia, confermò loro di nuovo, nella formula più ampia, tutte le prerogative e libertà di cui avevano goduto in precedenza:

omnes libertates, dignitates, honores et quelibet alia iura ex quacumque concessione sive regum, imperatorum seu principum sive Romanorum pontificum vobis vestreque competentia civitati, nec non rationabiles consuetudines approbatas dudum in civitate ipsa et pacifice observatas tempore clare memorie Willelmi secundi Sycilie regis, siclam quoque pro cudenda moneta, prout illam inclite recordationis Rogerii ac Willelmi primi et predicti W. secundi regum Sycilie temporibus usque ad tempus condam F.

⁵⁴ Cfr. *Epistulae seculi XIII e regestis pontificum Romanorum selectae per G.H. Pertz*, ed. C. Rodenberg, I, doc. 394, pp. 311-313, sul quale cfr. anche Zabbia, *Dalla propaganda alla periodizzazione* cit., p. 268 e nota 53.

olim Romanorum imperatoris habuisse noscimini, vobis et prefate civitati auctoritate apostolica confirmamus etc.⁵⁵.

in virtù dell'autorità apostolica confermiamo a voi e alla suddetta città tutta la libertà, dignità, onori e qualunque altro diritto, che a seguito di qualunque concessione, sia di re, di imperatori o di principi, sia di pontefici romani, spettino a voi e alla vostra città, nonché le ragionevoli consuetudini da lungo tempo approvate in questa stessa città e pacificamente osservate al tempo del re di Sicilia Guglielmo II di illustre memoria, e anche la zecca per battere moneta, che è noto che voi avete avuto al tempo dei re di Sicilia Ruggero di illustre memoria e Guglielmo I e il suddetto Guglielmo II, fino al tempo di Federico, che fu imperatore dei Romani.

È interessante qui notare come siano distinti tre generi di concessioni, che vengono ora tutte confermate, ma specificando che risalgono ad autorità diverse: il primo gruppo comprende quelle che si possono fare risalire ai re normanni, agli imperatori svevi, ma anche ai pontefici; il secondo fa riferimento alle «consuetudines approbatas [...] et pacifice observatas» al tempo di Guglielmo II, che si conferma dunque il tempo della pace e della concordia, almeno nell'immaginario perpetuato da queste formule; il terzo privilegio è, infine, quello di battere moneta, il cui rinnovo merita la citazione per nome di tutti i sovrani precedenti fino a Federico II, sia per la sua importanza, sia perché è più specifico degli altri due, i quali hanno invece carattere più generale e indefinito.

Ad ogni modo, pare che la cancelleria pontificia abbia cominciato a fare più largo ricorso a questo genere di formule e di argomenti, che indicano la volontà di porsi in continuità con gli ordinamenti del regno normanno, solo dopo la morte di Federico II, e in particolare nel momento di maggiore scontro politico e diplomatico con Manfredi⁵⁶. Testimonianza assai significativa, in questo contesto, è il documento del 17 giugno 1263 nel quale sono contenute le condizioni che Urbano IV poneva a Carlo d'Angiò per infeudarlo del regno di Sicilia. Si tratta di trentaquattro articoli, nei quali sono precisati nei dettagli i termini degli accordi e i limiti dell'investitura che il conte di Provenza avrebbe avuto. Fra questi vale la pena di leggere, mettendoli a confronto, gli articoli 21 e 24:

⁵⁵ Cfr. *Epistulae seculi XIII* cit., III, doc. 414, p. 369.

⁵⁶ Zabbia, *Dalla propaganda alla periodizzazione* cit., pp. 267-270.

[21] Item revocabit (sc. Carolus) omnes constitutiones seu leges per predictum Fr(idericum) vel per reges Sicilie sive per Conradum ipsius Fr(iderici) filium aut Manfredum quondam principem Tarentinum, qui de facto regnum ipsum detinet occupatum, editas contra ecclesiasticam libertatem; nec statuta vel constitutiones aliquas edet aut etiam promulgabit, per que iuri vel libertati ecclesiastice derogetur.

[24] Item comites, barones, milites et universi homines totius regni et terre predicte vivent in ea libertate et habebunt illas immunitates illaque privilegia ipsisque gaudebunt, quas et que tempore clare memorie Guillelmi secundi Sicilie regis et aliis antiquis temporibus habuerunt⁵⁷.

[21] *Inoltre revocherà (sc. Carlo d'Angiò) tutte le costituzioni o leggi emanate contro la libertà ecclesiastica dal suddetto Federico, o dai re di Sicilia, oppure da Corrado, figlio dello stesso Federico, o da Manfredi, un tempo principe di Taranto, che occupa di fatto il regno; e non emanerà né promulgherà nessuno statuto o costituzione che costituiscano deroghe al diritto o alla libertà ecclesiastica.*

[24] *Inoltre conti, baroni, cavalieri e tutti gli uomini del regno nella sua interezza e della terra suddetta vivranno in quella libertà e avranno quelle immunità e godranno per sé stessi di quei privilegi, che ebbero al tempo del re di Sicilia Guglielmo II di illustre memoria e negli altri tempi antichi.*

L'articolo 21 prescrive, in materia di libertà ecclesiastica, l'abrogazione delle norme introdotte dagli Svevi: sono qui esplicitamente nominati Federico II, Corrado e Manfredi, ma fra il padre e i figli è inserita anche l'espressione più generica «vel per reges Sicilie», che potrebbe rinviare non solo a Enrico VI e Costanza, ma anche ai precedenti re normanni. Se così è, non appare improbabile che la genericità non sia casuale, ma voluta. Poiché l'intento era cancellare al completo ogni norma emanata in pregiudizio della Chiesa, si è voluto forse aggiungere un'espressione che consentisse, qualora ce ne fosse stato bisogno, di risalire anche più indietro rispetto a Federico II, ma senza nominare esplicitamente i re normanni e tanto meno Guglielmo II. Inserire qui, in un contesto negativo di norme da abrogare, il nome di Guglielmo, sarebbe potuto apparire infatti contraddittorio, dato che poco più avanti, nell'articolo 24, que-

⁵⁷ Cfr. *Epistulae seculi XIII* cit., III, doc. 539, pp. 510-518 (i due articoli citati sono a p. 516).

sti era invece assunto a modello positivo da ripristinare, in materia di libertà e privilegi dell'aristocrazia e degli uomini del regno. Al di là di questa osservazione, è comunque evidente l'analogia, se non nella formulazione testuale almeno nei contenuti, fra l'articolo 24 di questo documento pontificio e le due clausole testamentarie di Federico II, sulle quali ci si è soffermati in precedenza. Anche in questo secondo articolo, peraltro, è da rilevare l'introduzione di un'espressione di carattere più generico, quale «et aliis antiquis temporibus», che non c'era nel testamento federiciano e che ora, accompagnandosi al nome di Guglielmo II, sembra proiettare l'immagine dell'ultimo re normanno in un tempo antico non meglio precisato. A quest'altezza cronologica, come si è già detto, il regno di Guglielmo II era diventato probabilmente l'immagine vaga e ideale di un passato la cui conoscenza sfuggiva, ma a cui si poteva fare comodo riferimento all'occorrenza. E se ciò era valso già in parte per la cancelleria federiciano, lo era ancor di più adesso per quella pontificia.

Due anni dopo, nella fase finale delle trattative per l'investitura di Carlo d'Angiò, in un documento del 28 giugno 1265 (ma contenuto in un altro del 4 novembre successivo), anche Clemente IV, nel frattempo succeduto a Urbano IV, definiva le condizioni che l'angioino avrebbe dovuto giurare di rispettare. Gli articoli riprendono in larga parte e senza modifiche quelli precedenti di Urbano IV e non mancano i due sopra citati, riproposti nuovamente nella stessa identica formulazione⁵⁸.

Riferimenti analoghi non mancano neanche dopo l'insurrezione del Vespro e la separazione della Sicilia dal corpo peninsulare del regno. Nel marzo del 1283 Carlo II d'Angiò, non ancora succeduto al padre ma già suo vicario generale, tenne un parlamento nel quale furono promulgati i Capitoli di San Martino (detti così dal luogo in cui si svolse il parlamento). In questo importante documento legislativo, che è ritenuto anche il primo atto politico compiuto da Carlo II con una certa autonomia rispetto al padre⁵⁹, alle norme del tempo di Guglielmo II

⁵⁸ Ivi, III, doc. 646, pp. 639-653: cfr. in particolare, alle pp. 651-652, gli articoli 19 e 22, che corrispondono rispettivamente agli articoli 21 e 24 del documento precedente di Urbano IV.

⁵⁹ A. Nitschke, *Carlo II d'Angiò, re di Sicilia*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XX, Roma 1977, *ad vocem*.

veniva ricondotta in particolare la materia fiscale, con esplicito riferimento anche alle precedenti condizioni accettate da Carlo I all'atto dell'investitura:

Statuimus, mandamus et volumus inviolabiliter observari, quod in collectis, taliis, sive quaestis generalibus et specialibus, seu subventionibus, quibuscumque hominibus regni a Faro citra, usque ad confinia terrarum sanctae Romanae Ecclesiae, quae in fidelitate regis remanserunt, servetur status, usus et modus, qui tempore felicitis recordationis regis Gulielmi II extitit observatus, secundum quem in conventionibus habitis inter sanctam Romanam Ecclesiam e dominum patrem nostrum tempore collationis factae sibi de regno plenius continetur⁶⁰.

Stabiliamo, comandiamo e vogliamo che inviolabilmente sia osservato, che nelle collette, tasse o imposte generali e speciali, o nelle contribuzioni, per qualunque uomo del regno al di qua del Faro, fino ai confini delle terre della santa romana Chiesa, che sia rimasto fedele al re, venga conservato lo stato, l'uso e il modo che fu osservato al tempo del re Guglielmo II di felice memoria, secondo quanto è contenuto in modo più completo nelle convenzioni stabilite fra la santa romana Chiesa e il nostro signor padre al tempo in cui gli fu conferito il regno.

In questo capitolo, però, ancor più significativa dell'ennesima reiterazione della ben nota formula, è l'ammissione, che qui compare per la prima volta, che delle norme e consuetudini del tempo di Guglielmo II, che pure si stabiliva di confermare, si aveva conoscenza tutt'altro che sicura, sicché si rendeva necessario chiedere lumi al riguardo al papa Martino IV:

Qui status, modus et usus, pro eo quod constare non potest, quia vel nulli vel pauci supersunt, qui possunt de hoc testimonium perhibere, volumus quod per santissimum patrem et D.D. papam Martinum summum pontificem declaretur, exponatur seu determinetur et disponatur, et ad eandem determinationem, declarationem, expositionem et etiam discussionem et ordinationem celeriter et de facili obtinendam, nos nostros solemnes et fideles nuntios transmittimus, ita quod per totum mensem maii primo futurum ad tardius sint ibidem⁶¹.

⁶⁰ Cfr. *Capitula regni utriusque Siciliae*, II, Napoli 1773, pp. 41-78 (il passo citato è a p. 49); il testo è disponibile anche in R. Trifone, *La legittimazione angioina. Edizione critica*, Napoli 1921, p. 100.

⁶¹ *Ibid.*

E poiché non può essere noto con chiarezza tale stato, modo e uso, dato che pochi o nessuno sopravvivono che possono dare testimonianza al riguardo, vogliamo che ciò sia dichiarato, esposto ovvero determinato e disposto dal santissimo padre e signore, il papa Martino, sommo pontefice, e per ottenere da lui in tempi rapidi e con facilità tale determinazione, dichiarazione, esposizione, nonché discussione e disposizione, noi gli inviamo i nostri nunzi ufficiali e fedeli, in modo tale che essi siano là entro la fine del prossimo mese di maggio al più tardi.

Nonostante Carlo II confidasse di potere ottenere dal pontefice «celeriter et de facilis» i chiarimenti richiesti, così da renderli esecutivi al massimo entro un paio di mesi, la cancelleria pontificia non era in grado invece di fornire immediatamente delle risposte. Martino IV, pertanto, era costretto a sua volta ad affidare al cardinale legato in Puglia Gerardo da Parma l'incarico di avviare indagini in merito. Nemmeno tali indagini dovettero avere esiti risolutivi, dato che il papa, non soddisfatto di alcuni risultati parziali che gli erano stati esposti dal cardinale⁶², reiterava la sua richiesta una prima volta nel novembre del 1283 e una seconda volta, dopo la morte di Carlo I, nel febbraio del 1285⁶³. Poco dopo, alla fine di marzo, moriva anche Martino IV e gli succedeva Onorio IV, il quale ereditava dal suo predecessore l'intento di intervenire nell'assetto legislativo del regno napoletano per mettervi ordine. I Capitoli di Onorio IV, emanati il 17 settembre 1285

⁶² La risposta del cardinale Gerardo si limitava a indicare le quattro sole circostanze in cui, secondo le sue fonti, era possibile per il sovrano imporre collette generali, prima dei cambiamenti introdotti da Federico II: 1) per la difesa del regno da invasioni esterne o rivolte interne; 2) per l'incoronazione del sovrano; 3) per l'ordinazione militare di un suo figlio; 4) per le nozze di una sua figlia (così nell'epistola papale di Raynaldi cit. nella nota successiva; nei Capitoli di Onorio IV, per i quali cfr. nota 64, al punto 2 è contemplato invece il caso di riscatto del sovrano qualora fosse catturato da nemici, mentre la sua incoronazione è associata, al punto 3, con l'ordinazione cavalleresca di figli, fratelli o consanguinei).

⁶³ Cfr. O. Raynaldi, *Annales ecclesiastici*, Lucae 1748, to. III, pp. 562-563 (anno 1283) e pp. 592-593 (anno 1285); su questi documenti e sui capitoli successivi di Onorio IV, cfr. anche L. Cadier, *Essai sur l'administration du Royaume de Sicile sous Charles I^{er} et Charles II d'Anjou*, Paris 1891, pp. 11 e 122-137; A. Romano, *Le autonomie e i poteri locali*, in *Le eredità normanno-sveve nell'età angioina. Persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno*, Atti delle quindicesime giornate normanno-sveve (Bari, 22-25 ottobre 2002), cur. G. Musca, Bari 2004, pp. 69-84 (partic. pp. 75-78).

ricalcano con poche modifiche quelli precedenti di Carlo II e recepiscono dichiaratamente i risultati delle ricognizioni effettuate dal cardinale Gerardo. Tali risultati, però, non dovettero andare al di là di quel che era sembrato insoddisfacente già a Martino IV. Forse è per questa ragione che nei Capitoli di Onorio non compare più la formula consueta che faceva riferimento al regno di Guglielmo II, mentre è attribuita esplicitamente all'«iniquitas» di Federico II l'origine delle «afflictiones illicitas» e delle «oppressiones indebitas» cui il regno di Sicilia era stato a lungo sottoposto e alle quali il papa cercava ora di porre rimedio. Tali vessazioni, consistenti in primo luogo nell'eccessivo carico fiscale, erano state infatti introdotte da Federico, poi perpetuate e accresciute dai suoi successori e infine mantenute pure da Carlo d'Angiò, il quale, ammette il papa con qualche imbarazzo e senza calcare troppo la mano, forse le aveva ritenute lecite a causa della loro consolidata tradizione⁶⁴. I Capitoli di Onorio sarebbero stati ripresi abbondantemente, qualche mese dopo, anche nelle *Constitutiones* promulgate da Giacomo II d'Aragona all'atto della sua incoronazione a Palermo come re di Sicilia, nel febbraio del 1286⁶⁵.

Tornando però alle indagini promosse dalla sede apostolica, che esse non siano approdate a notizie certe lo conferma anche Saba Malaspina, la cui narrazione, riguardo ai Capitoli di San Martino, è del tutto coerente con quel che si evince dalle testimonianze documentarie:

Rege adhuc Karolo in Provincia et Petro in Aragonia commorantibus, [...] princeps ipse (*sc.* Karolus II) [...] venit versus Neapolim. Sed antequam perveniat Neapolim, parlamentum apud Melifiam pro regni libertatibus celebrat generale. Ubi postquam cum legato <pape> predicto et regnicolis de ipsis libertatibus contrectavit, demum quedam capitula libertatum huiusmodi, quas videbantur regnicole flagitare et quas quondam tempore felicitis regis Guillelmi servatas in regno fuisse rememorant, ad sedem aposto-

⁶⁴ Cfr. *Les registres d'Honorius IV*, ed. M. Prou, Paris 1886, doc. 96, coll. 72-86; lo stesso giorno il papa confermava anche gli articoli dei Capitoli di San Martino di Carlo II che riguardavano diritti e privilegi ecclesiastici: cfr. *ivi*, doc. 97, coll. 86-89.

⁶⁵ Cfr. F. Testa, *Capitula Regni Siciliae*, Palermo 1741, to. I, pp. 5-28; G. La Mantia, *Codice diplomatico dei re aragonesi di Sicilia (1282-1355)*, I, Palermo 1918, doc. 138, pp. 280-296 (partic. pp. 292-296).

licam destinavit, ut eadem sedes, que est universalis mater et domina, in regno precipue plenum optinens dominatum, illas libertates interpretetur, declaret, corrigat, addat vel minuat et eas declaratas remittat, quas regnicolas vult gaudere. Set nuntiis principis et illorum de regno propterea venientibus ad sedem predictam nulla in predictis successit interpretatio nec fuit aliqua declaratio subsecuta, set omnino remansit suspensum negotium huiusmodi libertatum, ad quas videbatur principis eiusdem animus aspirare, ut in sua posset fidelitate regnicolas confovere⁶⁶.

Mentre re Carlo si tratteneva ancora in Provenza e Pietro in Aragona, [...] il principe (sc. Carlo II) da parte sua [...] si muove verso Napoli. Ma prima di giungere a Napoli, celebra presso Melfi un parlamento generale per le libertà del regno. E là, dopo essersi confrontato col suddetto legato <papale> e coi regnicoli riguardo a tali libertà, alla fine inviò alla sede apostolica dei capitoli in merito a queste libertà, che i regnicoli mostravano di richiedere e che essi ricordano che sono state rispettate al tempo del felice re Guglielmo, affinché la medesima sede apostolica, che è madre e signora universale, e che soprattutto ha piena signoria sul regno, interpreti, chiarisca, corregga, aggiunga o sottragga e, dopo averle chiarite, risponda indicando quelle di cui vuole che i regnicoli godano. Ma nonostante nunzi del principe e degli uomini del regno giungessero presso la suddetta sede apostolica per questa ragione, non fu data alcuna interpretazione né seguì alcun chiarimento, ma rimase del tutto sospesa la questione di tali libertà, alla cui concessione il principe si mostrava propenso per consolidare i regnicoli nella fedeltà nei suoi confronti.

Al di là degli esiti incerti, la necessità, avvertita da Carlo II d'Angiò e poi fatta sua anche da Martino IV, di fare luce sulla questione, rimane una testimonianza isolata e rivela uno scrupolo non comune da parte loro. In tanti altri casi è presumibile che il riferimento al tempo di Guglielmo II continuasse ad essere utilizzato senza che si manifestassero queste perplessità, nonostante le conoscenze non fossero affatto più approfondite. Dalle testimonianze sopra riportate si può dedurre, pertanto, che il mito del buon re Guglielmo continuava ad essere alimentato e perpetuato dalla cancelleria pontificia e da quella dei sovrani angioini di Napoli, perché entrambe, anche dietro sollecitazioni delle popolazioni locali, continuavano quasi meccanicamente a guardare indietro al momento conclusivo della monarchia normanna come a un punto di riferimento obbligato, da

⁶⁶ Cfr. *Die Chronik des Saba Malaspina*, edd. W. Koller - A. Nitschke, MGH, SS, 35, Hannover 1999, libro X, cap. 10, pp. 351-352.

tenere in considerazione per ogni opera di riordino legislativo. A quel presunto modello si rinviava ora per confermare concessioni e privilegi specifici, ora per promulgare disposizioni in materia di esazioni fiscali, ora per ripristinare non meglio definite norme consuetudinarie. Insomma, quali fossero state davvero le norme al tempo di Guglielmo II nessuno lo sapeva più con certezza, ma tutti erano d'accordo comunque, e forse proprio per questo, che fossero le migliori. Affermare che si stavano ripristinando norme o confermando concessioni risalenti a Guglielmo II era, quindi, anche un comodo espediente di legittimazione, che tornava utile tanto all'autorità legiferante, quanto, nei casi di conferma di privilegi, ai soggetti beneficiari, quali che fossero.

Guglielmo II nella documentazione e nelle cronache della Sicilia aragonese

Quando Carlo II d'Angiò, nel marzo 1283, volle assicurare nei Capitoli di San Martino il ritorno alla fiscalità del tempo di Guglielmo II, pur ammettendo al contempo di non sapere in cosa essa consistesse concretamente, non è improbabile che, oltre a recepire quella che era diventata ormai una tradizione di cancelleria, reagisse anche a una sollecitazione politica più recente, conseguente alla rivolta del Vespro: il suo sembra essere, insomma, anche un tentativo di appropriarsi di uno strumento di consenso che, poco prima, era stato utilizzato da Pietro III d'Aragona all'atto dell'assunzione della corona siciliana⁶⁷. Secondo il cronista catalano Bernat Desclot, infatti, il re d'Aragona, poco dopo il suo sbarco in Sicilia, nel suo primo parlamento a Palermo aveva accolto proprio un'istanza analoga:

Puys parlà aquel cavalier qui primerament avia parlat e dix:

– Mon senyor lo rey: d'una cosa te volen pregar los hòmens de Sicília per ço que tots temps sien remembrans de la tua amor e de la tua gràcia e que yamés no's pusca departir: que'ls atorc's les bones costumes del rey Guilem. E d'aquí avant fé de nós la tua volentat.

Lo rey se levà e dix:

– Barons, ço que vosaltres me pregats és leugera cosa de fér; que major volentat n'è yo que vosaltres. Que'us atorch totes les

⁶⁷ L'osservazione è di Romano, *Le autonomie e i poteri locali* cit., p. 82.

bones custumes del rey Guilem; e d'assò fer-vos he bones cartes, ab mon segeyl pendent⁶⁸.

Alla richiesta del cavaliere, che parla a nome dei Siciliani tutti, Pietro III risponde che quella è anche la sua volontà, anzi, enfaticamente, che desidera acconsentire ancor più di quanto non lo desiderino loro: si impegna pertanto non solo a confermare le «buone consuetudini» («bones custumes») di re Guglielmo, ma anche a rilasciare al riguardo la dovuta documentazione. Desclot è cronista che anche in altri casi mostra di avere avuto accesso ai documenti di cancelleria e di recepirne le notizie. Quindi è verosimile che pure qui abbia trasposto in dialogo, all'interno della sua narrazione, informazioni provenienti, direttamente o indirettamente, da fonti ufficiali. E anche il riferimento esplicito agli atti rilasciati da re Pietro sembrerebbe confermarlo.

Che nell'intricata vicenda politica e diplomatica seguita all'insurrezione del Vespro si sia richiesto da più parti il ritorno alle consuetudini di Guglielmo II, pare testimoniarlo anche il *Rebellamentu*. Questa nota cronaca in siciliano risale, secondo gli studi recenti di Marcello Barbato, all'incirca alla metà del XIV sec., ma deriva, come le altre versioni volgari, da un testo toscano perduto dei primi anni dello stesso secolo⁶⁹. La cronaca, sia nella versione siciliana che in quelle toscane, conserva la memoria di trattative intercorse nel 1282 fra la città di Messina, che in quel momento non aveva ancora aderito alla rivolta partita da Palermo, e Carlo I d'Angiò. Nella sintesi narrativa del cronista anonimo, i trenta rappresentanti messinesi rivolgono al sovrano angioino, per tramite del legato papale Gerardo da Parma, queste richieste:

«Nui volimu quisti patti di lu re Carlu: nui li darrimu la terra et paghirimu in quillu modu comu pagavamu antiquamenti in lu tempu di lu re Guillelmu; et non volimu signuri altru si non latinu, zò è ufficiali nostri, e non franchischi nè provinzani; et volimu chi ni perdugna la offisa chi nui avimu facta et li nostri figlioli

⁶⁸ Cfr. B. Desclot, *Crònica*, ed. M. Coll i Alentorn, Barcelona 1949, cap. 91, III, p. 103.

⁶⁹ *Lu rebellamentu di Sichilia*, ed. M. Barbato, Palermo 2010 (Collezione di testi siciliani dei secoli XIV e XV), p. VIII; *Cronache volgari del Vespro*, ed. M. Barbato, RIS³, 10, Roma 2012, pp. 9-13.

a li soi cavaleri et soy genti. Et si quista cosa ni fa, nui li sarrimu boni e ffidili». [...]

Or quando lu re Carlu audiù tali adimanda chi li missinisi fachianu, fu multu adyratu e dissi: «Quilli chi su digni di morti si fanu e dimandanu pacti! Ipsi non mi liviranu la mia signuria, anti adimandanu la signuria antica di lu re Guillelmu, ki non avia nenti terra a lu paysi nè nixuna rendita! Dichitili ki eu non indì voglu fari nenti; ma poi chi plachi a lu legatu, eu a lloru perdugnu la morti, salvu chi eu voglu chi ipsi stayanu a mmeu putiri e ffari di loru tucta mia voluntati; dimandu a lloru quilla signuria chi a mmi plachirà sì comu liberu signuri, pagandu colti e donandu sicundu esti usanza. Si zò plachi a lloru, si lu faczanu; et si non sia a llor plachiri, si difendanu, chi a lloru fa bisognu»⁷⁰.

La risposta di re Carlo mostra, in questo caso, una valutazione negativa delle consuetudini di Guglielmo II, la cui concessione, nella sua prospettiva, sarebbe un attestato di debolezza dell'autorità monarchica nei confronti dei sudditi. Carlo quindi, secondo questa narrazione, avrebbe negato recisamente, dopo lo scoppio della rivolta del Vespro, una delle condizioni che, seppure in una formulazione non identica ma più vaga, abbiamo visto che si era impegnato a rispettare prima dell'investitura e sulla quale, solo qualche mese dopo, si sarebbe espresso favorevolmente suo figlio Carlo II, nei Capitoli di San Martino. Se le cose siano andate veramente così non possiamo saperlo con certezza, dato che il *Rebellamentu* è un testo in cui si mescolano storia e leggenda e non si può certamente attribuirgli un valore documentario. Il passo è tuttavia di grande interesse nella prospettiva del presente contributo, perché è una traccia ulteriore, seppure apparentemente speculare, della diffusione e della longevità del mito 'giuridico' di Guglielmo II.

L'ultima testimonianza a cui si farà riferimento in questo contributo è un'epistola indirizzata alle autorità di Barcellona da Federico III d'Aragona, re di Sicilia dal 1296 al 1337, in un momento preciso dell'annoso scontro fra aragonesi e angioini nel meridione d'Italia. La lettera risale al settembre del 1314 e replica punto per punto, contestandola con dovizia di argomen-

⁷⁰ *Lu rebellamentu di Sicibilia* cit., capp. 52-53, pp. 48-49; per il testo corrispondente nelle versioni toscane, cfr. *Cronache volgari del Vespro* cit., capp. 52.3-4 e 53.1-3, pp. 148-151.

tazioni retoriche e giuridiche, a una precedente epistola inviata da Roberto d'Angiò, re di Napoli, agli stessi destinatari. Roberto infatti, che in quel momento si trovava all'assedio di Trapani, aveva ricevuto dai Barcellonesi una richiesta di risarcimento per i danni subiti da un mercante maiorchino, che in partenza dalla Sicilia aveva perduto un'imbarcazione in seguito all'attacco di pirati angioini. L'episodio, di per sé di scarsa rilevanza, aveva fornito al re di Napoli l'occasione per muovere, nella sua risposta, una serie di accuse nei confronti del nemico siciliano, fra le quali anche quella di avere trasgredito, invalidandoli, gli accordi di pace di Caltabellotta del 1302. La replica di Federico III, affidata alla penna del giudice Filippo de Carastono, entrava nel merito della questione difendendo la posizione siciliana con una serie di argomenti giuridici, il più importante dei quali era che a violare la pace di Caltabellotta non erano stati per primi Federico III e i Siciliani, ma era stato piuttosto Roberto d'Angiò, quando aveva agito militarmente contro l'imperatore Enrico VII di Lussemburgo, il quale infatti lo aveva condannato giustamente come ribelle e traditore dell'Impero. Le due epistole sono tradite all'interno della *Cronica Sicilie* anonima della metà del XIV secolo e nel cosiddetto codice Fitalia, la raccolta di *dictamina* cui si è già avuto modo di accennare in precedenza⁷¹. Ed è proprio il codice Fitalia, nelle rubriche che precedono le due lettere, ad attribuire al giudice Filippo de Carastono la paternità di quella inviata a nome di Federico III⁷². È probabile che questo Filippo de Carastono sia da identificare col giudice omonimo che, secondo la testimonianza della *Cronica Sicilie*, verso la fine di febbraio del 1295 era stato designato *syndicus* della città di Palermo e incaricato, insieme con Nicolò de Mayda e Pietro de Filosofo, di un'ambasceria presso l'infante Federico, in quel momento non ancora re, ma luogotenente in Sicilia del fratello Giacomo II⁷³. L'indicazione del nome nel codice Fitalia è particolarmente interessante, ad ogni modo, perché nel manoscritto

⁷¹ *Cronaca della Sicilia di Anonimo del Trecento*, ed. P. Colletta, Leonforte 2013, capp. 80-81, pp. 188-203; codice Fitalia, cc. 112r-115r.

⁷² Così nella seconda rubrica, mentre nella prima il nome proprio indicato non è Filippo ma Pietro: l'incongruenza evidente deriva probabilmente dall'erroneo scioglimento in *Petrus*, anziché in *Philippus*, dell'abbreviazione dell'antigrafo *Phus* con segno abbreviativo sovrascritto.

⁷³ Cfr. *Cronaca della Sicilia* cit., 53, 9, p. 123 e commento *ad locum*.

gli altri *dictatores* ricordati per nome, in quanto autori di qualcuno dei testi ivi contenuti, sono tutti di epoca sveva: il Carastono è l'unico del XIV secolo a cui è stato riconosciuto, per qualche ragione, questo onore. La circostanza autorizza a ipotizzare che questo funzionario dovesse avere un certo peso e un riconosciuto prestigio all'interno della cancelleria, forse anche per la famiglia cui apparteneva⁷⁴, ma certamente per la sua preparazione retorico-giuridica, che ne faceva un degno erede, nella Sicilia del Trecento, della gloriosa stagione del *dictamen* di epoca sveva. La lettera, del resto, conferma chiaramente questa filiazione culturale nella tecnica e nello stile: la lezione dell'*ars dictaminis* si riconosce nel periodare ampio e complesso, ricco di traslati metaforici e di citazioni bibliche. Significative sono anche le riprese di immagini e argomenti topici che si riscontrano, dal Vespro in poi, in altra documentazione di parte siculo-catalana, soprattutto in epistole di particolare rilevanza sul piano ideologico; immagini e argomenti che dalle epistole si sono travasati poi, in varie forme, anche nella cronachistica. La lettera di Filippo de Carastono, dunque, aveva un duplice valore, verosimilmente già riconosciuto dai contemporanei: quello storico, che le ha consentito di essere utilizzata come inserto documentario dall'anonimo autore della *Cronica Sicilie*, e quello retorico, che invece ha fatto sì che fosse trascritta nel codice Fitalia come un modello retorico di particolare pregio, e che qui per questo fosse precisato anche il nome del suo autore. È quindi degno di attenzione che in una tale epistola compaia ancora una volta il ricordo di Guglielmo II e questa volta non nel contesto di richieste o concessioni di norme o privilegi, ma con una funzione puramente retorica, come si vedrà, seppure a supporto di un'argomentazione giuridica. Carastono infatti, per replicare a Roberto d'Angiò, che fra le gravi colpe dei Siciliani aveva ricordato innanzitutto la rivolta del Vespro del 1282, gli contrappone in una dura requisitoria l'argomento ben noto della «mala signoria» di Carlo d'Angiò come causa dell'insurrezione, facendo

⁷⁴ Sui Carastono, gruppo familiare palermitano che nel Trecento contava due giuristi e almeno dieci notai, sette dei quali ricoprirono cariche pubbliche, si rinvia a Colletta, *Storia, cultura e propaganda* cit., pp. 32-37; Id., *Cronica Sicilie, codice Fitalia e altri documenti* cit., pp. 73-80, e alla bibliografia ivi citata.

uso di una serie di immagini e citazioni che sono veri e propri *topoi* della pubblicistica del tempo. Fra questi uno dei più ricorrenti, anche da lui riproposto, è la similitudine fra il popolo siciliano soggetto al dominio di Carlo I e quello d'Israele costretto a subire le spietate vessazioni del faraone d'Egitto:

quondam rex Karolus primus in regnum Sicilie primum adveniens, tanquam in rem iuris penitus alieni⁷⁵ [...], Siculas gentes duriori subiecit dominio et importabiliori subegit penitus servituti, quam cui subiecti fuerunt Israel filii apud Egipcios, sub farao-ne principe in luto et latere ancillati⁷⁶; ac intolerabilibus exactio-nibus et diversis ipsarumque generibus variis per novas adinven-ciones [...] ad extremam inopiam, sicut erat in orbe toto noto-rium, Siculos sic deducit, ut eis egestate sordentibus esset vita supplicium, solacium vero mori. Et in tantum illius infelicis tem-poribus tyrannis amara subcreverat, ut in ipso iusticia, virtutum mater, super exilio suo stupesseret, humanitas et clemencia in reiectione sua tabesseret, humilitas, inimica illorum filiorum su-perbie⁷⁷, quasi confusa discederet, super Rachel filios fletum et plantum amarum⁷⁸, indute sacco ac cilicio, facientes, citeram et salterium delicuerant, timpanum et chorus et organum⁷⁹ pre con-fusione sui extra solum proprium facta sunt in angustiis Siculo-rum, qui eciam flagellis eorum cedebantur et duris asseribus Gal-licorum sine delectu⁸⁰ impie premebantur.

⁷⁵ Per analogia espressione, che sottolinea l'estraneità della dinastia angioina al regno di Sicilia, cfr. *Cronaca della Sicilia* cit., 33,1,4, p. 54; 34,6,8, p. 59; 94,8,17, p. 249.

⁷⁶ Espressioni analoghe sono presenti anche in altri inserti documentari della *Cronica Sicilie* (cfr. ivi, 38,2,3 ss.; 40,23,1; 40,27,2 ss., e *infra*, 94,5,8 ss.; 117,5,8 ss.), e in epistole varie della cancelleria aragonese e siciliana (cfr. quelle indicate in *Cronica della Sicilia* cit., p. 196, nel commento *ad locum*): in merito si veda anche Colletta, *Storia, cultura e propaganda* cit., pp. 102-115; per «in luto et latere», cfr. *Iudt.*, 5, 10.

⁷⁷ Su «filiorum superbie», cfr. *Iob*, 41, 25; *1 Mach.*, 2, 47.

⁷⁸ Sul riferimento al pianto di Rachele per i suoi figli, cfr. *Ier.*, 31, 15; *Matt.*, 2,18.

⁷⁹ Per queste immagini, cfr. *Psalm.*, 150, 3-4.

⁸⁰ «Sine delectu» ha qui l'accezione di «senza scelta», ossia «a caso, indiscriminatamente», per la quale cfr. p. es. Willelmus Tyrensis Archiepiscopi, *Chronicon*, ed. R.B.C. Huygens, H.E. Mayer, G. Rosch, Turnhout 1986 (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, 63-63A), I, p. 215: «equi [...] et inermis populus passim prosternebantur et sine delectu».

il fu re Carlo I, quando venne per la prima volta nel regno di Sicilia, cioè in un regno che spettava di pieno diritto ad altri [...], sottopose il popolo siciliano a un dominio più duro e lo costrinse a una schiavitù più insopportabile di quella a cui furono soggetti i figli di Israele presso gli Egizi, resi schiavi sotto il principe faraone per preparare mattoni d'argilla; e con vari generi di imposte intollerabili e diverse, escogitandone sempre di nuove, [...] ridusse i Siciliani a una povertà estrema, come era noto in tutto il mondo, a tal punto che per loro prostrati dall'indigenza la vita era un supplizio, la morte invece un sollievo. E tanto crebbe la sua amara tirannia in quel tempo infelice, che allora la giustizia, madre delle virtù, era sbigottita di essere stata esiliata, l'umanità e la clemenza si consumavano perché erano rifiutate, l'umiltà, nemica dei figli della superbia, si ritirava quasi abbattuta, e versando lacrime e pianto amaro per i figli di Rachele, vestite di sacco e di cilicio, avevano abbandonato la cetra e il salterio, per il loro turbamento fuori dalla sede loro propria divennero cembalo e danza e canto nelle miserie dei Siciliani, che erano colpiti anche dai flagelli e percossi ingiustamente, indiscriminatamente, dai duri bastoni dei Gallici.

Ed è proprio a questo punto che Carastono fa prorompere Federico III, emittente ufficiale dell'epistola, in un'esclamazione di amaro rimpianto per i tempi felici di Guglielmo II:

Non erant ea tempora regis Guillelmi secundi, de cuius nos (sc. Fredericus III) stirpe descendimus, que pro sui felicitate aurea et florentia dicebantur, quem dictus rex Karolus primus sacrosancte matris ecclesie, ad quam regnum hoc iure domini directi pertinet, in regimine regni se imitaturum promiserat et assignata sibi proinde certa capitula servaturum tenaciter corporali iuraverat sacramento.

Quelli non erano i tempi di re Guglielmo II, dalla cui stirpe noi (sc. Federico III) discendiamo, i quali per la loro condizione felice erano detti aurei e prosperi. E il suddetto Carlo I aveva promesso alla sacrosanta madre Chiesa, alla quale spetta per diritto la sovranità diretta su questo regno, che lo avrebbe imitato nel governo del regno e si era impegnato con sacro giuramento corporale a rispettare costantemente certi capitoli che per questo gli erano stati assegnati.

Il riferimento ai *capitula* che Carlo d'Angiò aveva giurato di rispettare dimostra che si aveva ancora chiara memoria, nella Sicilia degli inizi del XIV secolo, delle condizioni stabilite dalla sede apostolica, circa cinquant'anni prima, al momento della sua investitura. Al contempo, però, la contrapposizione esplicita fra il buon governo di Guglielmo e la tirannide di Carlo è tutta costruita sul piano dell'enfasi retorica, accentuata dai riecheg-

giamenti biblici e dalle ipostasi delle virtù regie (*iustitia, humanitas, clemencia, humilitas*) costrette all'esilio. Non sfuggiranno le analogie con certe immagini, sulle quali ci siamo già soffermati, nei compianti per la morte di Guglielmo II scritti da Tommaso da Reggio, da Pietro da Eboli e da Riccardo di San Germano, anche se in quei casi lacrime e gemiti erano provocati dalla scomparsa del sovrano, non dalle ingiurie subite dal popolo, e anche le virtù regie, che avevano trovato splendida testimonianza in Guglielmo, andavano in esilio ovviamente per lo stesso motivo, e non ancora a causa del malgoverno di Carlo d'Angiò. Non è detto che vi siano influenze dirette fra quei testi di età normanna e sveva e questa epistola del 1314, perché si tratta, in verità, di immagini e riferimenti biblici di uso diffuso in ambito retorico, che appartengono al patrimonio comune della riflessione teorica sulla regalità e della celebrazione encomiastica dei suoi attributi. Ma vale la pena di notare che alla fine di questo nostro percorso ritroviamo un altro testo di notevole impegno retorico e ideologico, proprio come all'inizio, quando quei compianti avevano dato avvio al mito letterario di Guglielmo II. E la definizione che Filippo de Carastono attribuisce ai tempi di Guglielmo II, «pro sui felicitate aurea et florentia», ci consegna ormai, nel modo più esplicito, la loro identificazione con l'età dell'oro della monarchia siciliana.

Al mito di Guglielmo II si sarebbe poi aggiunto un altro elemento, ben presto diventato anch'esso uno stereotipo, come è testimoniato da alcune cronache prodotte in area peninsulare a partire dalla seconda metà del XIV secolo⁸¹ e in Sicilia non

⁸¹ La prima attestazione sembra essere nella cronaca del 1358-1359, edita da G.M. Monti, *Una inedita «Chronica dominorum regni Sicilie»*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 57 (1941), pp. 115-128 (cfr. p. 123); cfr. inoltre il *Chronicon Siculum incerti authoris ab anno 350 ad annum 1396*, ed. G. De Blasiis, Napoli 1887, p. 3, dove non compare l'epiteto «malus» per il primo Guglielmo, ma si dice che fu odiato, insieme con Maione di Bari, dall'aristocrazia e dai sudditi: «quem (sc. Guillelmus I) comites et barones et homines demanii habuerunt in tanto odio, in tantum quod carceraverunt in Palermo et disrobaverunt palatium et acceperunt totum tresaurum et liberaverunt certos comites et barones quos ipse captivos tenebat»; del figlio, invece, si ricordano sia il soprannome che le virtù (giustizia, liberalità, clemenza): «Cui regi Guillelmo successit in dominio rex Guillelmus bonus filius suus [...] Qui rex Guil-

prima del XV⁸². Ci si riferisce alla contrapposizione col padre Guglielmo I, espressa negli epiteti di “buono” e di “malo” che furono loro rispettivamente attribuiti. Quali siano le ragioni di tali epiteti, peraltro, i cronisti nella maggior parte dei casi non sanno né tentano di spiegarlo. Nelle cronache siciliane si limitano a riferirli, con espressioni dalle quali si evince che anche quello era ormai un dato acquisito alla leggenda, ma non si sa da quando. Si tratta di espressioni lapidarie del tipo «Iste (cioè Ruggero II) genuit Guillelmum qui et malus dictus est. Hic genuit Guillelmum (hic Guillelmum dictus est bonus) secundum»⁸³, oppure «Gulielmus cognomento malus» e «Gulielmus huius nominis secundus, cognomento bonus»⁸⁴, e così via, finché agli albori del XVI secolo, nella *Genealogia siciliana* di Giovan Luca Barberi, gli epiteti «malus» e «bonus» diventano addirittura parte dei rispettivi nomi propri, nei composti «Bongulielmus» e «Malgulielmus»⁸⁵. Ma questa seconda versione della leggenda,

lelmus secundus fuit homo maxime iusticie, multum liberalis et graciosus, et pepercit omnibus comitibus et baronibus et citatinis regni qui erant expulsi de regno per regem Guillelmum patre suum».

⁸² Sono alcuni dei testi di carattere giuridico-dinastico editi da F. Giunta, *Cronache siciliane inedite della fine del Medioevo*, Palermo 1955 (Documenti per servire alla storia di Sicilia, serie IV, vol. XIV), per i quali cfr. note successive.

⁸³ Così nella *Epistola de genologia regum* del viceré Nicolò Speciale il Giovane del 1436: cfr. Giunta, *Cronache siciliane inedite* cit., p. 82.

⁸⁴ Cfr. ivi, p. 100, *Cronica* di Nicolò da Marsala del 1492-93; espressioni simili sono anche nella *Cronica abbreviata* del 1505, ivi, p. 121: «Qui Rogerius [...] generavit Guillelmum primum, qui dictus est malus Guillelmus [...] Qui Guillelmus genuit Guillelmum secundum, qui dictus est bonus Guillelmus».

⁸⁵ Cfr. ivi, p. 130, *Genealogia siciliana* del 1506-1508: «Quo quidem Rege Rogerio defuncto, successit sibi in huiusmodi Regno Rex Malgulielmus, eius filius. Ipsoque Malgulielmo mortuo, successit Rex Bongulielmus, filius ipsius Regis Malgulielmi». Su Barberi, che per incarico di Ferdinando il Cattolico in quegli anni raccoglieva nei suoi *Capibrevia* la documentazione relativa alle concessioni feudali nell'isola, cfr. G.L. Barberi, *Il 'Magnum Capibrevium' dei feudi maggiori*, ed. G. Stalteri Ragusa, Palermo 1993, 2 voll.; *I Capibrevi di Giovan Luca Barberi*, ed. G. Silvestri, Palermo 1985; F. Liotta, *Giovanni Luca Barberi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, VI, Roma 1964, pp. 158-161; A. Silvestri, *La Real Cancelleria siciliana nel tardo medioevo e l'inquisitio di Giovan Luca Barberi (secoli XIV-XVI)*,

filiazione della prima, può essere qui soltanto accennata, perché richiederebbe uno studio e una trattazione specifici, che ci porterebbe ben oltre i limiti cronologici che ci siamo fissati in questo contributo, dato che se ne dovrebbero seguire le tracce nella storiografia, nella tradizione orale e nel folklore per tutta l'età moderna e contemporanea⁸⁶.

Conclusioni

Dalla genesi letteraria, subito dopo la sua morte nel 1189, fino a un'epistola politica degli inizi del XIV secolo, si è cercato di ripercorrere, anche attraverso testimonianze eterogenee, le tracce di una tradizione secolare, i cui contorni si modificano col tempo adattandosi alle circostanze contingenti, ma il cui nucleo fondamentale rimane il mito di Guglielmo II, ricordato e celebrato come re buono e giusto in virtù degli ordinamenti giuridici a lui attribuiti. Questi venivano considerati, anche in modo aprioristico, come si è visto, un modello insuperato di organizzazione del regno e di definizione pacifica e felice dei rapporti fra sovrano e sudditi.

Si è rilevato come nella creazione e tradizione di questa immagine ideale di Guglielmo e del suo tempo, un ruolo determinante abbia giocato la riorganizzazione normativa voluta da Federico II prima con le Assise di Capua, poi con le Costituzioni di Melfi, e la definizione e diffusione di una serie di formule retoriche che rinviavano al regno di Guglielmo II in questi termini. Ampiamente utilizzate in diverse tipologie di testi di cancelleria, tali formule sono presenti perfino nel testamento dell'imperatore. Da quel momento senza soluzione di continuità le norme, le consuetudini, i privilegi del tempo di Guglielmo II sarebbero stati assunti a modello da recuperare anche da parte dei sovrani angioini e della sede pontificia. L'argomento usato da

«Reti Medievali. Rivista», 17, 2 (2016), pp. 419-490; D. Alessandra, *L'eredità di Giovan Luca Barberi (1523-1579)*, «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», 2 (2018), pp. 32-67.

⁸⁶ Cfr. in merito anche H. Enzensberger, *Der «böse» und der «gute» Wilhelm. Zur Kirchenpolitik der normannischen Könige von Sizilien nach dem Vertrag von Benevent (1156)*, «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 36 (1980), pp. 385-432, che ne ha messo in relazione la genesi con la politica ecclesiastica dei due sovrani.

Federico II in una prospettiva di continuità con la monarchia normanna, quindi, continuava a tornare utile anche dopo di lui ma, rovesciando la prospettiva, per manifestare contrapposizione e discontinuità rispetto al suo regno. In tal modo a promettere di restaurare le consuetudini di Guglielmo II, senza neppure sapere bene cosa fossero, potevano essere sia diversi papi, sia Carlo I e II d'Angiò. La cancelleria pontificia e quella angioina avevano ereditato e fatto propria, a questo punto, l'impostazione federiciana, perché tornava loro comoda sul piano della comunicazione politica: risalire indietro al 'buon Guglielmo' consentiva infatti di ignorare l'odiato nome di Federico, di archiviare il suo lungo regno e la sua attività legislativa come una parentesi nefasta della storia, fingendo il recupero di un passato migliore e più luminoso, da contrapporre agli anni bui di Federico, come se tale recupero non fosse stato già attuato proprio dallo Svevo. La mitizzazione di Guglielmo, cui Federico II aveva dato un apporto fondamentale, diventava funzionale, insomma, alla *damnatio memoriae* di Federico.

Dopo il Vespro del 1282, infine, anche Pietro III d'Aragona avrebbe utilizzato questa formula, ormai cristallizzatasi in un'immagine ideale tanto imprescindibile quanto vaga e indefinita, e pertanto valida in tutte le occasioni di contrattazione fra l'autorità monarchica e i poteri locali. Ancora durante il regno di Federico III, nel 1314, un epigono dell'*ars dictaminis* di età sveva, il giudice Filippo de Carastono, poteva scrivere con enfasi, a nome del suo sovrano, espressioni di rimpianto per il tempo di Guglielmo, presentandolo come età dell'oro della monarchia siciliana, ma questa volta in contrapposizione alla 'mala signoria' angioina.

È particolarmente significativo che, in questa prospettiva, nelle cancellerie aragonese e siciliana non si sia tentato un recupero della memoria di Federico II, ma si sia continuato a usare lo stesso argomento, ribaltandone ancora una volta il senso sul piano ideologico, ma di fatto perpetuando quella che era divenuta ormai una tradizione. Sicuramente sarà stata determinante, in questa scelta, l'attitudine a ripetere formule e modelli esemplari, che è propria delle scritture di questo genere, ma è verosimile che abbiano influito anche fattori diversi e concomitanti. Ho osservato altrove che la memoria degli Hohenstaufen, pur rappresentando un momento fondamentale e imprescindibile

della trasmissione dinastica, nelle cronache siciliane del Trecento risulta alquanto vaga e segnata da ambiguità e contraddizioni: le notizie scarse e frammentarie fornite da Bartolomeo di Neocastro, da Nicolò Speciale il Vecchio e dall'Anonimo della *Cronica Sicilie* sulle vicende del tempo di Federico II e di Manfredi, dimostrano la mancanza di una memoria sveva nella Sicilia del Trecento e la conseguente incapacità di questi cronisti di proporre un quadro storico attendibile di quel periodo, pur non troppo lontano da loro⁸⁷. Per riempire in qualche modo questo vuoto di memoria, le cronache siciliane finiscono con l'accogliere perfino notizie leggendarie tutt'altro che elogiative nei confronti degli Svevi: Bartolomeo da Neocastro racconta, per esempio, che Enrico II, figlio minore di Federico II, fu avvelenato dal fratellastro ed erede della corona imperiale Corrado IV, e che questi fu poi ucciso a sua volta da Manfredi. Secondo la *Cronica Sicilie* invece, il mandante dell'avvelenamento di Enrico II fu Manfredi, al quale parecchie fonti di parte angioino-papale, del resto, avevano attribuito la responsabilità dell'omicidio di uno o di entrambi i fratellastri, o perfino del padre Federico II, o del nipote Corradino⁸⁸.

La lettura di queste notizie risulta ancor più sorprendente, se le si confronta con l'uso che invece fa della memoria sveva, per esempio, il contemporaneo cronista catalano Ramon Muntaner. Questi, nella prospettiva della celebrazione della dinastia aragonese e della difesa dei suoi diritti successori nel regno di Sicilia (diritti ereditari derivanti dagli Svevi, in virtù del matrimonio di Costanza di Svevia con Pietro III d'Aragona), non esita a definire Federico II, nel capitolo 11 della sua *Crònica*, «lo pus alt senyor del món et de la major sanch del món» e di nuovo, nel capitolo 32, «lo pus alt hom de sanch del món, e'l pus savi e'l meylor de tots fets». Nello stesso capitolo Muntaner scrive pure che Manfredi «vivia pus honradament que rey que en aquell temps fos e'l món, et ab major fets et messions». Ma

⁸⁷ Colletta, *Storia, cultura e propaganda* cit., pp. 160-167 e 215.

⁸⁸ Cfr. *Bartholomaei de Neocastro Historia Sicula (AA. 1250-1293)*, ed. G. Paladino, RIS², 13, 3, Bologna 1921-1922, cap. I, p. 3; *Cronaca della Sicilia* cit., 31, 1, p. 48; ivi, nel commento *ad locum*, si possono trovare anche rinvii più precisi alle fonti di parte guelfa, tra le quali per es. Brunetto Latini, Salimbene de Adam, Saba Malaspina, Andrea Ungaro, gli *Annales S. Pauli Londonienses* e Riccobaldo da Ferrara.

la celebrazione diventa addirittura santificazione nel capitolo 54, dove l'autore catalano immagina che gli ambasciatori siciliani espongano a Pietro III tre ragioni per cui dovrebbe accettare la loro supplica di assumere la corona siciliana. La seconda ragione fa riferimento, infatti, alla santa linea di sangue del «sanct emperador Ffrederich et del sanct senyor rey Manffré»:

L'altra rahó és que la ylla de Sicília et tot lo regne és et deu ésser de madona la reyna muller vostra, et après d'ella, dels infants vostres fills, axí con aquells qui són de la santa linya del sanct emperador Ffrederich et del sanct senyor rey Manffré, qui ligitimament eren senyors nostres; e axí següent deu ésser madona la reyna Constança, muyler vostra, dona nostra, et après reys et senyors vostres fills et seus⁸⁹.

A fronte di questa celebrazione di Muntaner, spinta fino alla santificazione, nelle cronache prodotte in Sicilia dopo il Vespro, che pure non potevano che condividere la stessa ideologia filo-sveva, si riscontra invece, come si è detto, un'immagine sbiadita di Federico II e di Manfredi, addirittura inquinata qua e là dalle tracce della propaganda guelfa e papale, che indubbiamente deve avere avuto una grande capacità di penetrazione nell'immaginario collettivo. La breve parentesi angioina, di fatto, era stata sufficiente a cancellare, in Sicilia, un ricordo più preciso del grande imperatore.

Non va dimenticato, poi, che in questa direzione possono avere agito, almeno in parte, anche le scelte culturali, oltre che politiche, messe in atto dallo stesso Federico II. Questi, come è noto, a differenza di quanto avevano fatto in precedenza i sovrani normanni e anche di quanto fecero, in seguito, quelli aragonesi sia in Catalogna che in Sicilia, manifestò scarso interesse nei confronti della storiografia, mentre preferì utilizzare, come strumenti di diffusione dei messaggi e dell'ideologia ufficiale dell'autorità monarchica, altre tipologie testuali (innanzitutto l'epistola politica), verosimilmente ritenute di maggiore efficacia e

⁸⁹ Cfr. J.A. Aguilar Àvila, *La Crònica de Ramon Muntaner: edició i estudi (pròleg - capítol 146)*, 2 voll., Barcelona 2015, II, pp. 58, 159 e 295-296; in merito cfr. anche P. Colletta, *Episodi della guerra del Vespro in Ramon Muntaner e nelle cronache latine di Sicilia*, «Bollettino del Centro studi filologici e linguistici siciliani», 30 (2019), pp. 125-149 (partic. pp. 129-136).

più funzionali alla sua strategia comunicativa⁹⁰. Se mettiamo insieme i tre elementi – la forza iterativa della tradizione di cancelleria, l'efficacia della propaganda guelfa e la debolezza, o quasi inesistenza, della produzione storiografica di epoca sveva – otteniamo una combinazione che forse può spiegare e fare apparire meno sorprendente, nel Trecento in Sicilia, da un lato l'oblio di Federico II, dall'altro il mito di Guglielmo II, che ne rappresenta il rovescio della medaglia.

Anche Federico II avrebbe poi avuto la sua rivincita, quando, in tempi assai più recenti, il suo mito sarebbe tornato a prevalere in modo schiacciante e avrebbe soppiantato nell'immaginario comune dell'uomo di media cultura quello del cugino, ormai pressoché sconosciuto fuori della cerchia degli specialisti⁹¹. Ogni epoca, del resto, crea o riscopre, come nel caso di Federico II, i suoi miti. Ma questa, come si usa dire, è un'altra storia.

⁹⁰ Sulla questione, cfr. Delle Donne, *La porta del sapere* cit., pp. 222-228; per una diversa prospettiva interpretativa, che vede nella cronachistica di età sveva la testimonianza del distacco politico e della progressività estraneità della monarchia alla Sicilia, cfr. anche E. Pispisa, *Nicolò di Jamsilla. Un intellettuale alla corte di Manfredi*, Soveria Mannelli 1984, pp. 17-20; Id., *L'immagine della città nella storiografia meridionale del Duecento*, «Quaderni Medievali», 30 (1990), pp. 63-108, rist. in Pispisa, *Medioevo meridionale. Studi e ricerche*, Messina 1994, pp. 171-217.

⁹¹ Basti pensare che, a fronte delle decine di biografie di Federico II pubblicate negli ultimi decenni, con maggiore o minore impegno critico o con intenti meramente divulgativi, l'unico studio storico-biografico di carattere complessivo dedicato a Guglielmo II, dopo quello di I. La Lumia, *Storia della Sicilia sotto Guglielmo il Buono*, Firenze 1867, rimane il volume di A. Schlichte, *Der «gute» König. Wilhelm II. von Sizilien (1166-1189)*, Tübingen 2005. Sul mito di Federico II, in Italia e in Germania, cfr. *L'eredità di Federico II. Dalla storia al mito, dalla Puglia al Tirolo. Das Erbe Friedrichs II. Von der Geschichte zum Mythos, von Apulien bis Tirol*, Atti del convegno internazionale di studi (Innsbruck - Stams, 13-16 aprile 2005), cur. F. Delle Donne, A. Pagliardini, E. Perna, M. Siller, F. Violante, Bari 2010; R. Delle Donne, *“Aus dem Enwigungen der Greis”. La saga dell'imperatore Federico nella cultura tedesca*, «Archivio di Storia della Cultura», 19 (2006), pp. 231-249; F. Delle Donne, *Federico II: la condanna della memoria. Metamorfosi di un mito*, Roma 2012; H. Houben, *Federico II. Imperatore, uomo, mito*, Bologna 2013 (2009¹), partic. pp. 139-187; A. Musi, *Il mito di Federico II nell'Ottocento italiano*, «Il Risorgimento», 66, 1 (2019), pp. 11-28.

Appendice

Encomio funebre di Guglielmo II, re di Sicilia, secondo la tradizione pronunciato a Palermo da Tommaso, arcivescovo di Reggio Calabria.

Ms.: F, cc. 44v-46r

Edd.: Schiavo, *Memorie* cit., tomo I, parte V, art. 18, pp. 4-8 (pubblica il testo trascritto da Antonino Amico da un manoscritto dell'Archivio della Chiesa di Reggio Calabria); La Lumia, *Guglielmo* cit., Appendice II, pp. 395-398.

[1189, *post* nov. 18]

[1] *Hanc epistolam fecit archiepiscopus Rhegii^a de morte felicissimi regis Guillelmi⁹².*

[2] *Audivi, et conturbatus est venter meus; a voce contremuerunt mea labia circa dentes.* [3] *Quem enim ab ipsis viscerum penetrabilibus non turbaverit^b nephausti casus infausta relacio, et horrende nunciis tempestatis?* [4] *Cuius aures, obsecro, sine stupore mentis audire potuerint excidium patrie, orbis scandalum, defectum pacis, occasum iusticie, et in unius morte principis desolacionem omnium nacionum?* [5] *Ergo [c. 45r] ne flos ille rosei coloris emarcuit, cui locus ille voluptatis quem plantaverat Dominus a principio collatis omnibus felicitatis sue deliciis poterat merito invidere^c!* [6] *Heu, heu extingui potuit tam subito lucerna in domo Domini et iubar illud celestis luminis caligo funebris ausa est violare.* [7] *Mirabar multis ante diebus faciem aeris immutatam, luctuosa quadam mesticia et effusione imbrium solito largiori tristes, quas modo fundimus^d, lacrimas nunciasse, ut eciam in ruine nostre presagium ipsa desuper elementa signa tristia premonstrarent^e.* [8] *Set dicite, patres et domini, ubi est abscondita vita nostra?* [9] *Ubi reposuistis illud magnum et incomparabile salutis nostre depositum?* [10] *Reddite nobis illud si superest, o crudeles^f, aut si <a>^g vobis sublatum est ululate quo abiit dilectus.* [11] *O quondam pulcherrima, nunc autem miserrima civitatum, quo declinavit dilectus tuus?* [12] *Et querimus eum tecum.* [13] *Dicite vos, illius custodes, num^h quem dilexit anima nostraⁱ vidistis?* [14] *An forsitan ipsum no-*

⁹² Nell'edizione di Schiavo, *Memorie*, l'epistola ha questo titolo: *Encomium Thomae Archiepiscopi Rhegini de morte felicissimi Regis Vellelmi ad Panormitanos et Curiales.*

bis invidetis et mundo? [15] Et vobiscum secessit^k alicubi, ubi vultis
 eius gracia luminis singulariter perfrui^l, quo mundus posset absque
 vestro dispendio^m aut cuiusquam invidia generaliter illustrari?
 [16] Vos quidem ad nostras querelas et gemitus reticetis? [17] Set tu,
 regum mitissime, quidⁿ illis tacentibus^o obsurdescis? [18] Ubi, queso,
 est illa clemencia que suorum vota consueverat prevenire?
 [19] Populus tuus, domine, fatigatur clamoribus, nec exaudis, suspiria
 fundunt et gemitus, et tu, regum pie, dissimulas? [20] Revertere^p, do-
 mine, si a tuis paululum divertisti. [21] Si dormis, evigila. [22] Si,
 proh^q dolor, decessisti a vita, trahe nos tuos post te, qui sine te vi-
 vemus inviti. [23] Set quid iuvat dolorem verbis eludere, et vulnus pa-
 tulum, quod numquam ad cicatricem deveniet, inanibus lenire fomen-
 tis? [24] Audite, universi populi, attendite et videte dolorem nostrum.
 [25] Spiritus oris nostri, Christus Dominus, captus est in peccatis no-
 stris; quo rebus adempto, sub cuius umbra vivemus^r in gentibus?
 [26] Pax enim, sub eo^s terrarum hactenus incola, post eum terrene
 conversacionis exspernato^t contagio, sororem suam, que dudum ter-
 ras reliquerat, Astream virginem subsecuta cum amatore suo pariter
 et auctore ad celos querula transvolavit. [27] Gloria pacis nostre,
 quam tocius orbis in circuitu voce licet emula predicabant^u, in pro-
 verbium et fabulam transiit emulorum. [28] Hec est, inquit, dies
 quam expectavimus: invenimus^v et vidimus. [29] Ecce filii pacis, quos
 regis pacifici ab uberibus innate dulcedinis suave lactabat dominium,
 nostri similes facti, bibent nobiscum [c. 45v] de cetero nostre^w cali-
 cem Babilonis et mundi miserias ipsi eciam facti miseri experientia
 infelici. [30] O terrena malicia! [31] O nocentissima pestis! [32] O
 mors amara pariter et avara! [33] Quam rapaci et avida manu florem
 orbis tocius et delicias seculi precipidisti! [34] Nichil tibi iam superest
 ad tuorum culmina triumphorum: in unius morte principis de toto
 seculo triumphasti! [35] Dicam quod sencio et ex animo loquar; si
 fortassis excessero, iustus dolor veniam obtinebit. [36] In sacratissimi
 nostri regis interitu longe nocencior extitisti quam si universos mundi
 principes uno simul interitu rapuisses! [37] Ab eo tamquam ab unico
 tocius orbis patrefamilias status omnium et incolumitas^x emanabat.
 [38] Hic^y post latronum insidias, post mille terrarum discrimina
 tamquam ad tutam litoris stationem multorum multitudo trepida
 concurrebat. [39] Hic arbusta securum transeuntibus domicilium exi-
 bebant. [40] Hic eciam ipsa solitudo recipiebat in nudo aere, velut in
 quodam thalamo, peregrinum. [41] Hic saltus et nemora, hic aperta
 camporum spacia eadem cum villis et urbibus securitatis gratiam
 preminebant. [42] Unde erat felicissimus hominum custos, rex pacis

et iusticie institutor, et sub pace regia quasi sub uno clausularum signaculo quicquid erat, in bonis omnium servabatur. [43] Et regna quidem cetera sua suis incolis, commoda in unius plena forsitan sufficiencia, parciuntur. [44] Hinc de sinu latissimo regie largitatis per universos mundi terminos omnimoda subsidiorum gracia discurrebat. [45] Evagetur deinceps libera per quemcumque locum et regna voluerit mors iniqua, vilis erit^z preda, quicquid in futurum degluciet et postquam rapuit virtutis principem singularem, siccis oculis mundus mortes audiet aliorum. [46] Plange quasi virgo accincta sacco, filia Iuda, descende, sede in terra, captiva filia Syon, quia salvator tuus de terra vivencium est abscisus. [47] Tollerabilior^{aa} tibi fuerat regis tui captivitas, strages populi et tuarum desolacio civitatum quam^{ab} christianissimi regis interitus, quo superstitute spes tibi supererat in libertatis gracia respirandi. [48] Nunc eodem e vita sublato, quis tibi, o misera, sperandus locus superest libertatis? [49] Quis mundi principum sine te deliberare decreverit <et>^{ac} comportatis, ut olim, subsidiis adiuvabit? [50] Nolite dicere in Damasco, neque annuncietis in caestribus Abscalonis, ne letentur filie incircuncisorum^{ad} et tyrampnus congaudeat Philisteus. [51] Vos, virgines urbis regie, super assumptum vobis regem lugubres plantus assumite et nudato crinibus capite in choros ducite lacrimosos^{ae}, quas^{af} magnifici regis dives purpura vestiebat, quibus parentum solacio destitutis de thesauro felicitatis regie dotales tabule scribebantur. [52] Quin ymo deducant oculi mei lacrimas quasi torrentem per diem et noctem, quia nox funeste caliginis diem nostre iocunditatis extinxit. [53] Nobiscum sane infeliciter hoc actum esse dolemus, quod post tuum, rex magne, decessum, in medio gencium constituti, quocumque inflectimus oculos, fidem suspectam omnium^{ag} invenimus, metus^{ah} insolitos, inexperitos strepitus formidamus. [54] Te^{ai} vero, rex optime, tua gloria non reliquit, set mutata in melius, locum adiit altiozem, ubi misericordie simul et iusticie opera in aula eterne beatitudinis te feliciter circumvalent^{aj}. [55] Et pax tua, que nos deseruit infelices, coram Altissimo tecum mitis exuberat, coronam capiti tuo adaptans^{ak} lictoris evangelici textus inscriptam: «Beati pacifici quoniam Dei filii vocabuntur».

a. Rhegi] -h- sup. lin. add. F **b.** turbaverit] turbaverint edd. **c.** poterat merito invidere] poterat om. *La Lumia*; merito invidet *Schiavo*
d. fundimus] fudimus edd. **e.** premonstrarent] premonstrent *La Lumia*
f. o crudeles] om. *Schiavo* **g.** <a>] om. F: ex *Schiavo* integr. **h.** num]

nunc *La Lumia* **i.** nostra] vestra *Schiavo* **j.** et] in *edd.* **k.** cum seces-
sit] *om. edd.* **l.** perfrui] perflui *La Lumia* **m.** dispendio] stipendio
Schiavo **n.** quid] cur *edd.* **o.** tacentibus] plangentibus *Schiavo, fortasse*
recte **p.** Revertere] Reverende *Schiavo* **q.** proh] -h *sup. lin. add. F*; proh
dolor *post* vita *trp. Schiavo* **r.** vivemus] vivimus *La Lumia* **s.** enim sub
eo] cum sub eo esset (esset *om. La Lumia*) *edd.* **t.** exspernato] exsupera-
to *edd.* **u.** predicabant] predicabat *F: ex Schiavo emend.* **v.** invenimus]
om. La Lumia **w.** nostre] *om. edd.* **x.** incolumitas] columitas *F: ex*
Schiavo emend. **y.** Hic] Huc *Schiavo* **z.** erit] erat *F: ex edd. emend.*
aa. tollerabilior] tollera bilior *F*; Collis (Colle *La Lumia*) Rabiliorum *edd.*
ab. quam] quoniam *F edd.: emend.* **ac.** <et>] *om. F: ex Schiavo integr.*
ad. incircuncisorum] -ci-² *sup. lin. add. F* **ae.** lacrimosos] lacrimosas *La*
Lumia **af.** quas] quos *Schiavo* **ag.** omnium] omnibus *La Lumia*
ah. metus] et metus *Schiavo* **ai.** Te] Tu *F: ex Schiavo emend.*
aj. circumvallent] circumvallant *Schiavo* **ak.** adaptans] adaptam *La Lu-*
mia; adaptat *Schiavo*

2 Audivi-dentes: cfr. *Hab.*, 3, 16 («Audivi, et conturbatus est venter
meus; a voce contremuerunt labia mea») **5** plantaverat Dominus a
principio: cfr. *Gen.*, 2, 8 («Plantaverat autem Dominus Deus Paradisum
voluptatis a principio») **10-12** quo abiit-tecum: cfr. *Cant.*, 5, 17 («Quo
abiit dilectus tuus, o pulcherrima mulierum? Quo declinavit dilectus tuus,
et quaeremus eum tecum?») **13** custodes-vidistis: cfr. *Cant.*, 3, 3
(«Invenerunt me vigiles, qui custodiunt civitatem. Num, quem dilexit
anima mea, vidistis?») **19** Revertere, domine: *Num.*, 10, 36
24 Audite-nostrum: cfr. *Lam.*, 1, 18 («Audite, obsecro, universi populi, et
videte dolorem meum») **25** Spiritus-gentibus: cfr. *Lam.*, 4, 20 («Spiritus
oris nostri Christus Dominus captus est in peccatis nostris: cui diximus:
In umbra tua vivemus in gentibus») **26** terras-Astream virginem: cfr.
Ov., Met., 1, 149-150; *Verg., Ecl.*, 4, 5-7 **27** in proverbium et fabulam:
cfr. *Deut.*, 28, 37; *3 Reg.* 9, 7 **28** Hec est-vidimus: cfr. *Lam.*, 2, 16 («en
ista est dies, quam expectabamus: invenimus, vidimus») **29** calicem
Babilonis: cfr. *Ier.*, 51, 7 **42** hominum custos: *Iob*, 7, 20 («o custos ho-
minum») **46** Plange-sacco: cfr. *Ioel*, 1, 8 sede-Sion: cfr. *Is.*, 52, 2
(«Excutere de pulvere, consurge sede, Ierusalem; solve vincula colli tui,
captiva filia Sion») **50** Nolite-Philisteus: cfr. *2 Reg. (Sam.)*, 1, 20
(«Nolite annunciare in Geth, neque annuncietis in compitis Ascalonis: ne
forte laetentur filiae Philisthim, ne exultent filiae incircumcisorum») **51**
nudato capite: cfr. *Verg., Aen.*, 12, 312 **52** deducant-noctem: cfr.
Lam., 2, 18 («deduc quasi torrentem lacrimas per diem et per noctem») **53**
in medio gentium constituti: cfr. *Ez.*, 5, 5 («in medio gentium posui
eam [*sc.* Hierusalem]») **55** «Beati-vocabuntur»: *Matt.*, 5, 9

Traduzione

[1] *L'arcivescovo di Reggio scrisse questa epistola sulla morte del felicissimo re Guglielmo.*

[2] Ho udito e fremette il mio cuore; a tal voce tremarono le mie labbra davanti ai denti. [3] Chi avrebbe potuto non rimanere turbato nell'intimo delle viscere, infatti, dall'infausta notizia dell'evento nefasto e dall'annuncio della terribile sciagura? [4] Quali orecchie, in nome del cielo, avrebbero potuto, senza che l'anima rimanesse sbigottita, udire la rovina della patria, lo scandalo del mondo, la scomparsa della pace, il tramonto della giustizia e, con la morte di un solo principe, la desolazione di tutti i popoli? [5] Dunque davvero è appassito quel fiore dal colore roseo, del quale a ragione poteva essere invidioso quel luogo di letizia che il Signore creò in principio, raccogliendovi tutte le gioie della sua felicità! [6] Ahimè, ahimè, le tenebre della morte hanno potuto spegnere così d'improvviso la lucerna nella casa del Signore e hanno osato violare quello splendore di luce celeste. [7] Mi stupivo che già da molti giorni il mutato aspetto del clima, con una mestizia luttuosa e rovesci di piogge più abbondanti del solito, avesse annunciato le lacrime tristi che ora effondiamo, cosicché anche gli elementi celesti mostravano in anticipo segni tristi come presagio della nostra rovina. [8] Ma dite, padri e signori, dov'è nascosta la nostra vita? [9] Dove avete riposto quel grande e incomparabile custode della nostra salvezza? [10] Restituitelo a noi se sopravvive, o crudeli, oppure se lo avete portato in cielo dite con alti lamenti dove è andato il diletto. [11] O tu, che un tempo fosti la più bella e ora sei invece la più sventurata tra le città, dove si è recato il tuo diletto? [12] E noi lo cerchiamo con te. [13] Dite, voi, suoi custodi, avete visto colui che è il diletto della nostra anima? [14] O forse lo invidiate a noi e al mondo? [15] E con voi si è ritirato in disparte in qualche luogo, dove volete godere della grazia della sua luce separatamente, perché il mondo nel suo complesso possa essere illuminato senza vostra perdita né invidia di nessuno? [16] Voi davvero restate in silenzio di fronte ai nostri lamenti e ai nostri gemiti? [17] Ma se loro tacciono tu, che sei il più mite tra i re, perché non ascolti? [18] Dov'è, per carità, quella clemenza che era solita anticipare le preghiere dei suoi sudditi? [19] Il tuo popolo, signore, è spossato dalle grida e tu non lo ascolti, emettono sospiri e gemiti e tu, pio tra i re, fai finta di nulla? [20] Torna indietro, signore, se ti sei allontanato dai tuoi solo per un po'. [21] Se stai dormendo, risvegliati. [22] Se, ahì noi che disgrazia, hai abbandonato questa vita, portaci con te, noi che siamo tuoi e che senza di te

vivremo malvolentieri. [23] Ma a che serve ingannare il dolore con le parole e lenire con bende inutili la ferita aperta, che non giungerà mai a cicatrizzarsi? [24] Ascoltate, popoli tutti, rivolgete l'attenzione e guardate il nostro dolore. [25] Il nostro respiro, l'unto del Signore, è stato preso nei nostri peccati; rapito lui dalla morte, all'ombra di chi vivremo fra le nazioni? [26] La Pace infatti, che sotto di lui finora abitava la terra, dopo la sua morte, disdegnando il contatto con la società terrena, seguendo la vergine Astrea, sua sorella, che già aveva lasciato la terra, se ne volò gemente nei cieli con colui che la amava e che ne era il difensore. [27] La gloria della nostra pace, che esaltavano, benché con voce invidiosa, in giro per tutto il mondo, si è convertita in oggetto di motteggio e di scherno da parte degli invidiosi. [28] Questo è il giorno, dicono, che abbiamo aspettato: lo abbiamo trovato e lo abbiamo visto. [29] Ecco i figli della pace, che il dominio gradito di un re pacifico allattava a poppe di innata dolcezza, divenuti simili a noi, berranno con noi, d'ora innanzi, il calice della nostra Babilonia e le miserie del mondo, anche loro divenuti miserabili per esperienza infelice. [30] Oh malvagità terrena! [31] Oh flagello funestissimo! [32] Oh morte amara e insieme avara! [33] Con qual mano rapace e avida hai reciso il fiore del mondo intero e la gioia di questo nostro tempo! [34] Non ti manca più nulla per raggiungere il culmine dei tuoi trionfi: con la morte di un solo principe hai trionfato su tutta un'epoca! [35] Dirò quel che sento e parlerò col cuore; se per caso passerò i limiti, il giusto dolore troverà indulgenza. [36] Nella scomparsa del nostro santissimo re sei stata di gran lunga più perniciosa che se avessi rapito tutti insieme i principi del mondo, causandone la scomparsa in una volta sola. [37] Da lui, come dal solo *paterfamilias* del mondo intero, dipendevano la stabilità e la sicurezza di tutti. [38] Qui, dopo le insidie dei briganti, dopo i pericoli affrontati in mille terre, accorreva trepidante una moltitudine di uomini come al rifugio di un approdo sicuro. [39] Qui i luoghi alberati offrivano una dimora sicura ai viandanti. [40] Qui perfino i luoghi deserti accoglievano all'aria aperta, come in un giaciglio, il pellegrino. [41] Qui i boschi e le foreste, qui gli spazi aperti dei campi insieme coi villaggi e le città dispensavano la massima sicurezza. [42] Di qui era il più felice custode degli uomini, re di pace e maestro di giustizia, e qualunque cosa fosse sotto la protezione della pace del re, come sotto un sigillo, era custodita tra i beni di tutti. [43] E gli altri regni in verità distribuiscono ai propri abitanti i propri benefici, che forse bastano pienamente solo per un regno. [44] Da qui, dall'amplissimo grembo della regia generosità, la grazia di ogni genere di soccorsi si spandeva dappertut-

to fino ai confini del mondo. [45] La morte iniqua vaghi pure libera, dunque, attraversando qualunque luogo e regno vorrà, sarà bottino da poco qualunque cosa in futuro inghiottirà e, dopo che ha portato via un principe di tale straordinaria virtù, il mondo apprenderà con occhi asciutti della morte degli altri. [46] Piangi come una vergine cinta di sacco, figlia di Giuda, scendi, siediti sulla terra, schiava figlia di Sion, perché il tuo salvatore è stato strappato alla terra dei viventi. [47] La prigionia del tuo re, la strage del popolo e la distruzione delle tue città sarebbero state per te più sopportabili della scomparsa del re cristianissimo; finché lui era in vita ti rimaneva la speranza di avere la grazia di respirare la libertà. [48] Ora che lui ha perduto la vita, oh infelice, quale speranza di libertà ti rimane? [49] Quale tra i principi del mondo si risolverà a prendere una decisione senza di te e ti aiuterà, come un tempo, portandoti soccorsi? [50] Non lo dite a Damasco, non datene notizia nelle pianure di Ascalona, perché non se ne rallegrino le figlie dei non circoncisi e non ne gioisca il tiranno Filisteo. [51] Voi, vergini della città regia, fatevi carico di pianti funebri per il re a voi sottratto e, col capo nudo per i capelli strappati, guidate danze in lacrime, voi che eravate vestite della ricca porpora del re magnifico, voi per le quali le tavole dotali venivano scritte attingendo al tesoro della regia felicità, dato che eravate prive del soccorso dei genitori. [52] Anzi siano i miei occhi a fare scorrere lacrime come torrente, giorno e notte, perché una notte di luttuosa tenebra ha oscurato il giorno della nostra letizia. [53] Ci affliggiamo con noi stessi che ciò davvero sciaguratamente sia accaduto, perché dopo il tuo decesso, o re grande, noi, collocati in mezzo alle genti, dovunque volgiamo gli occhi troviamo sospetta la fedeltà di tutti, proviamo paure cui non siamo abituati e temiamo tumulti di cui non abbiamo esperienza. [54] La tua gloria, re ottimo, in verità non ti ha abbandonato, ma mutata in meglio, si è recata in un luogo più elevato, dove le opere della misericordia e insieme della giustizia si stringono intorno a te felicemente nella corte dell'eterna beatitudine. [55] E la tua pace, che ci ha lasciato infelici, al cospetto dell'Altissimo con te si effonde dolce e abbondante, ponendo sul tuo capo una corona su cui è inciso il testo del passo evangelico: «Beati i pacifici, perché saranno chiamati figli di Dio».